

Catania, 28 luglio 2022

**INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 30 GIUGNO 2022**

2) Approvazione dei verbali delle sedute del 10 maggio 2022 e del 26 maggio 2022.

I verbali delle sedute del 10 e 26 maggio 2022, sottoposti all'esame dei signori componenti il Consiglio, vengono approvati da tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche nelle sopracitate sedute, con l'astensione degli assenti, senza modificazioni.

3) Chiamata ricercatori a tempo determinato.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le chiamate a posti di ricercatore a tempo determinato indicate nella tabella di seguito riportata:

n.	struttura	tipo	s.c.	s.s.d.	vincitore	delibera chiamata
1	Dip. Ingrassia	B	06/M1	MED/45	Giampiera Bulfone	23/06/2022
2	CHIRMED	B	06/E1	MED/21	Giacomo Cusumano	16/06/2022
3	DMI	B	01/A3	MAT/05	Giuseppe Floridia	14/06/2022
4	DSFS	B	03/D1	CHIM/08	Sebastiano Intagliata	22/06/2022
5	DSFS	B	05/A1	BIO/15	Giuseppe Malfa	22/06/2022
6	DFA	B	02/A1	FIS/01	Ivano Lombardo	21/06/2022
7	DEI	B	13/D1	SECS-S/01	Luca Martino	15/06/2022

Si precisa che le superiori chiamate sono state votate singolarmente.

A seguito di tale approvazione si procederà alla stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dall'1 luglio 2022 ad eccezione di quelli dei Dott.ri I. Lombardo e G. Malfa che su richiesta dei rispettivi dipartimenti avranno decorrenza 1° settembre 2022.

I costi correlati alle chiamate gravano sugli appositi finanziamenti così come programmato nel bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

4) Attivazione procedure di proroga contratti di ricercatore a tempo determinato.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la proposta di avvio della procedura di proroga di 22 contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) stipulati dall'Ateneo tramite i fondi assegnati dal MUR

col D.D. n. 407/2018 (Avviso AIM) a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.2 ed elencati nella tabella di seguito riportata.

DIPARTIMENTO	DATA DELIBERA	RICERCATORE	S.S.D.	S.C.	DATA CESSAZIONE
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE	10/02/2022	ALESSANDRA PINO	AGR/16	07/I1	01/08/2022
		DANIELA VANELLA	AGR/08	07/C1	01/08/2022
CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITA' MEDICO- CHIRURGICHE	16/06/2022	MARIA LUISA PISTORIO	MED/22	06/E1	01/08/2022
ECONOMIA E IMPRESA	15/06/2022	CLAUDIA FRISENNA	SECS-P/07	13/B1	02/08/2022
FISICA E ASTRONOMIA	17/05/2022	SERGIO ORAZIO BATTIATO	FIS/03	02/B1	06/08/2022
GIURISPRUDENZA	06/04/2022	AMALIA ORSINA	IUS/17	12/G 1	01/08/2022
INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA	12/04/2022	CHIARA CIRCO	ICAR/19	08/E2	06/10/2022
		MICHELA LE PIRA	ICAR/05	08/A3	01/08/2022
		GIUSY PAPPALARDO	ICAR/20	08/F1	01/08/2022
		ANTONELLA PATTI	ING-IND/24	09/D2	01/08/2022
INGEGNERIA ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA	22/06/2022	SANTI CONCETTO PAVONE	ING-INF/02	09/F1	01/08/2022
		ROSARIA VOLPE	ING-IND/10	09/C2	01/08/2022
MEDICINA CLINICA E Sperimentale	10/06/2022	GIOVANNI MICALE	INF/01	01/B1	02/08/2022
SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI	08/04/2022	MARIA CRISTINA CAGGIANI	GEO/06	04/A1	01/08/2022
		SALVATORE DISTEFANO	GEO/02	04/A2	01/08/2022
		GABRIELE LANZAFAME	GEO/08	04/A1	01/08/2022
		ANDREA MAGRI'	BIO/11	05/E2	01/08/2022
		ROBERTA PECORARO	BIO/06	05/B2	01/08/2022
SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE	21/02/2022	SAVERIO CANDIDO	MED/04	06/A2	01/08/2022
		GIOVANNI LUCA ROMANO	BIO/14	05/G 1	01/08/2022
		NUNZIO VICARIO	BIO/09	05/D1	01/08/2022
SCIENZE CHIMICHE	22/06/2022	ROBERTO FIORENZA	CHIM/04	03/C2	02/08/2022

Le superiori proposte di rinnovo sono state votate singolarmente.

In via precauzionale, nel caso in cui la procedura per la proroga si concluda prima dell'emanazione della graduatoria regionale ovvero nel caso in cui la proposta progettuale non sia destinataria del cofinanziamento di cui all'Avviso 6/2022, si prevede una possibile diversa copertura finanziaria a carico di finanziamenti esterni, come di seguito riportato.

Il costo complessivo delle 22 proroghe biennali oggi sottoposte all'attenzione del consesso, pari a € 2.344.320 (€ 53.280 annui*22) sarà così finanziato:

- € 96.668/20 sul PON R&I 2014-2020, corrispondenti ai 19 mesi del finanziamento PON R&I 2014-2020 (€ 5.087/80, quota mensile del finanziamento complessivo previsto dal D.M. 1062/2021) non utilizzato a

seguito delle dimissioni della prof.ssa Domitilla Magni, per la proroga del contratto della prof.ssa Claudia Frisenna;

- € 618.695/78, a carico delle spese generali della prima tranche del finanziamento PON AIM;

- € 1.628.956/02 a carico delle risorse del DM 737/2021 prenotazioni di budget, comunicati dall'area finanziaria, nn. 21496, 58578 e 58579.

Considerato che, al momento le spese generali disponibili ammontano a € 176.184,61, nelle more dell'erogazione della differenza di € 442.511,17, che potrà rendersi complessivamente disponibile alla chiusura del progetto previo il buon esito della rendicontazione, tale somma viene anticipata dall'Ateneo e garantita dalla rimodulazione della riserva precedentemente costituita (CdA 30 settembre 2021).

Nel caso in cui, com'è auspicato, l'Ateneo sia destinatario del cofinanziamento regionale, il costo complessivo di € 2.344.320 sarà coperto come segue.

Il cofinanziamento regionale sull'Avviso 6/2022 per le 22 proroghe biennali ammonta a € 1.108.736/20 (€ 50.397/10*22). L'importo a carico dell'Ateneo pari al 50% della proroga (compresa la differenza tra il costo unitario finanziato dalla Regione ed € 53.280/00) ammonta ad € 1.235.583/80, così finanziati:

- € 61.053/60 sul PON R&I 2014-2020, corrispondenti a 12 mesi del finanziamento PON R&I 2014-2020 (€ 5.087/80, quota mensile del finanziamento complessivo previsto dal D.M. 1062/2021), non utilizzato a seguito delle dimissioni della prof.ssa Domitilla Magni, per la proroga del contratto della prof.ssa Claudia Frisenna;

- € 618.695/78, a carico delle spese generali della prima tranche del finanziamento PON AIM;

- € 555.834/42 a carico delle risorse del DM 737/2021.

5) Procedure di valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 per la chiamata a posti di professore di seconda fascia.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le seguenti proposte di avvio di procedure di valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, per la chiamata a posti di professore di seconda fascia:

**Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
(delibera del 23 giugno 2022)**

candidato da valutare: dott.ssa Concetta FEDERICO
Settore concorsuale: 05/I1 - GENETICA
Settore scientifico-disciplinare: BIO/18 "Genetica"

**Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana"
(delibera del 21 giugno 2022)**

candidato da valutare: dott. Francesco Maria Dimitri PELLEGRINO

Settore concorsuale: 02/B2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA

Settore scientifico-disciplinare: FIS/03 “Fisica della materia”

Le superiori procedure sono state votate singolarmente.

La copertura dei relativi costi è garantita dalle previsioni iscritte nelle apposite voci del bilancio dell'esercizio 2022.

6) Procedure di chiamata a posti di professore di prima fascia da bandire ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le sotto riportate proposte di avvio di procedure di selezione a posti di professore di prima fascia, da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010:

**Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
(delibera del 13 giugno 2022)**

Settore concorsuale: 01/B1 - INFORMATICA

Settore scientifico-disciplinare: INF/01 “Informatica”

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

**Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
(delibera del 16 giugno 2022)**

Settore concorsuale: 08/D1 – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”

Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

**Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche
(delibera del 16 giugno 2022)**

Settore concorsuale 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Settore scientifico-disciplinare: MED/33 “Malattie apparato locomotore”

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione

esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

Struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale: Unità Operativa Complessa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “G. Rodolico” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania. Pertanto, l’esperienza professionale richiesta per lo svolgimento delle attività assistenziali comprende correzione deformità arti inferiori, ortopedia pediatrica, fratture da fragilità.

Titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento delle attività assistenziali: Specializzazione in Ortopedia

**Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”
(delibera del 21 giugno 2022)**

Settore concorsuale: 02/B2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

**Dipartimento di Scienze Umanistiche
(delibera del 21 giugno 2022)**

Settore concorsuale: 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE

Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 “Filologia e linguistica romanza”
Numero massimo di pubblicazioni: 18 (diciotto). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 18 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

Settore concorsuale: 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI

Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 “Cinema, fotografia e televisione”
Numero massimo di pubblicazioni: 18 (diciotto). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 18 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

**Dipartimento di Giurisprudenza
(delibera del 21 giugno 2022)**

Settore concorsuale: 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

Settore scientifico-disciplinare: IUS/19 “Storia del diritto medievale e moderno”

Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute
(delibera del 22 giugno 2022)

Settore concorsuale: 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI

Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 “Chimica farmaceutica”

Numero massimo di pubblicazioni: 16 (sedici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
(delibera del 23 giugno 2022)

Settore concorsuale: 05/C1 - ECOLOGIA

Settore scientifico-disciplinare: BIO/07 “Ecologia”

Numero massimo di pubblicazioni: 16 (sedici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

Settore concorsuale: 04/A4 - GEOFISICA

Settore scientifico-disciplinare: GEO/10 “Geofisica della terra solida”

Numero massimo di pubblicazioni: 16 (sedici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica
(delibera del 24 giugno 2022)

Settore concorsuale: 09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 “Convertitori, macchine e azionamenti elettrici”

Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle pubblicazioni”.

Lingua straniera: inglese

Le superiori procedure sono state votate singolarmente.

Si precisa che il bando verrà emanato una volta verificata la disponibilità di punti organico, secondo le condizioni stabilite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 24 e 26 maggio 2022.

La copertura dei relativi costi è garantita dalle previsioni iscritte nelle apposite voci del bilancio dell'esercizio 2022.

7) Nomina di professori.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le seguenti proposte di chiamata:

- Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, Prof. Giuseppe Marco Tina per la copertura del posto di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 09/E2-ingegneria dell'energia elettrica, settore scientifico disciplinare ING-IND/33-sistemi elettrici per l'energia, con decorrenza 1 ottobre 2022, in coincidenza dell'inizio del primo semestre accademico;

- Dipartimento di Scienze Umanistiche, Prof.ssa Maria Vita Romeo per la copertura del posto di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 11/C3-filosofia morale, settore scientifico disciplinare M-FIL/03-filosofia morale, con decorrenza 1 ottobre 2022, in coincidenza dell'inizio del primo semestre accademico.

Si precisa che le suddette chiamate sono state votate singolarmente.

La copertura dei relativi costi è garantita dalle previsioni iscritte nelle apposite voci del bilancio dell'esercizio 2022.

8) Limitazione attività didattica professori.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, autorizza:

- il Prof. Francesco Priolo, ordinario per il settore scientifico-disciplinare FIS/03-fisica della materia, afferente al Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana", in considerazione dei numerosi impegni istituzionali connessi alla carica di Rettore, a limitare il proprio impegno didattico, per l'a.a. 2022-2023, al solo insegnamento di "struttura della materia" (9 CFU) per il Corso di Laurea in Fisica, classe L-30;

- la Prof.ssa Maria Grazia Grimaldi, ordinario per il settore scientifico-disciplinare FIS/01-fisica sperimentale presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" in considerazione dei numerosi impegni istituzionali connessi alla carica di Direttore del medesimo dipartimento, a limitare la propria attività didattica, per l'a.a. 2022/2023, "solamente a 13 CFU (91 ore) per l'insegnamento di Fisica Generale 1 (15 CFU, 121 ore, s.s.d. FIS/01)", per il Corso di Laurea in Fisica, classe L-30.

9) Procedura di chiamata da bandire ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010.

Il Consiglio di Amministrazione, con una astensione, su proposta del Rettore, conferma la propria precedente deliberazione del 26 maggio 2022, assunta sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico-chirurgiche con particolare riferimento al numero massimo delle pubblicazioni, ed approva la seguente proposta di avvio della procedura di chiamata a posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010:

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico-chirurgiche

Ruolo: professore di seconda fascia

Settore concorsuale: 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Settore scientifico-disciplinare: MED/40 Ginecologia e Ostetricia (profilo)

Numero massimo di pubblicazioni: 15

Lingua straniera: inglese

Struttura presso la quale si svolgerà l'attività assistenziale: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - S. Marco"

La copertura dei relativi costi è garantita dalle previsioni iscritte nelle apposite voci del bilancio dell'esercizio 2022.

10) Master: offerta formativa a.a. 2022-2023.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l'offerta formativa Master a.a. 2022/2023 riassunta nella tabella di seguito riportata.

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche					
	Titolo	Direttore	Livello	Rinnovo/Nuova proposta/Ri-presentazione	Note
1	"DISCIPLINE REGOLATORIE DEL FARMACO"	DRAGO F.	II	Rinnovo (XVII ed.)	
2	WELLNES, NUTRACEUTICA E MEDICINA ESTETICA	DRAGO F.	II	Rinnovo (VI ed.)	Il conseguimento del Master rappresenta il titolo di alta formazione di cui bisogna essere in possesso per avviare e operare negli studi privati di medicina estetica
3	POSTUROLOGIA CLINICA E SCIENZE DELL'ESERCIZIO	G. MUSUMECI	I	Rinnovo (VI ed.)	
4	IMAGING MOLECOLARE E TRASLAZIONALE : DALLA PRECLINICA ALLA CLINICA	R. PARENTI	I	Rinnovo (IV ed)	

5	LA GOVERNANCE DEL TRIAL CLINICO	R. BERNARDINI	II	Rinnovo (VIII ed)	
6	DISCIPLINE DELLE DIPENDENZE	R. BERNARDINI	II	Nuova proposta	
7	CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	K. MANGANO	II	Rinnovo (IV ed.)	
8	BIOINFORMATICA	M. LIBRA	II	Nuova proposta	
9	ONCOLOGIA INTEGRATA TELEMEDICINA E DIRITTO DI CURA	M. LIBRA	I	Nuova proposta	
10	PSICO-NEURO-ENDOCRINO-IMMUNOLOGIA	A. PALMERI	I	Nuova proposta	
Dipartimento di Scienze della Formazione					
11	PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA	E. SAGONE	II	Nuova proposta	Accreditato e inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e Iniziative di Aggiornamento per i docenti)
12	MEDITERRANEAN ARCHEOLOGY AND CULTURAL TOURISM (MAMACT)	E. PAPPALARDO	I	Nuova proposta	Master internazionale (solo istituzione) con The BCA (Business College of Athens) Ente capofila. Con apposito Accordo è previsto il rilascio del titolo doppio
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali					
13	MANAGEMENT PUBBLICO DELLO SVILUPPO LOCALE	M. LA BELLA	II	Rinnovo (XII ed.)	Accreditamento e Convenzionamento INPS. Erogazione di borse di studio Rete Gal siciliana
14	CUSTOMER CARE E TUTELA DEI CONSUMATORI	M. AVOLA	I	Rinnovo(Xved.)	Accreditamento e Convenzionamento INPS con erogazione di borse di studio Patrocinio e finanziamento (sottoforma di premi di studio) da parte del Consiglio Nazionale CNCU.

15	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ECONOMIE DI PROSSIMITA'	D. ARCIDICONO	II	Nuova proposta	
16	DIRITTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	F. GIUFFRE'	II	Rinnovo (Vi ed.)	E' prevista la collaborazione con l'Università di Messina e l'Università Kore di Enna che, con apposito accordo, concorrono alla realizzazione del corso.
17	PROMOZIONE TURISTICA E MANAGEMENT DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE	S.GRANATA	II	Rinnovo (V ed.)	
18	METODOLOGIA e TECNICHE AVANZATE DI RICERCA SOCIALE (MeTARS)	F. MAZZEO RINALDI	II	Rinnovo (III ed.)	Master interateneo -Solo istituzione- Ente capofila, sede amministrativa e didattica del Master è l'Università La Sapienza di Roma. E' stata sottoscritta una convenzione per sancire la modalità interateneo.
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali					
19	EMBRIOLOGIA CLINICA E SEMINIOLOGIA ANDROLOGICA	M.V. BRUNDO	II	Rinnovo (VI ed.)	E' stato modificato il titolo e la durata (adesso è biennale), rimangono invariati gli obiettivi e i contenuti didattici. Si prevede l'erogazione di premi di studio da parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi.
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate					

20	STRUMENTISTI DI SALA OPERATORIA	A. DI CATALDO	I	Rinnovo (VII ed.)	
21	MEDICINA LEGALE PREVIDENZIALE EASSICURATIVA	C. POMARA	II	Rinnovo (IVed.)	
22	EMOSTASI E TROMBOSI	E. CACCIOLA	I	Ri-proposizione	
23	EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA DI SANITA' PUBBLICA	A. AGODI	II	Ri-proposizione	
	Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche				
24	ODONTOIATRIA DIGITALE	R. LEONARDI	II	Rinnovo (II ed.)	
25	RIABILITAZIONI ORALI COMPLESSE	R. LEONARDI	II	Rinnovo (X ed.)	
26	MEDICINA SUBACQUEA E IPERBARICA	A. GRASSO	II	Rinnovo (VI ed.)	Il Master è attivato in collaborazione con il Consorzio Universitario di Trapani che, con apposito accordo, si fa carico di tutte le spese di trasferta dei docenti che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione del master
27	ANGIOLOGIA	L. DI PINO	II	Rinnovo (V ed.)	

28	LESIONI CUTANEE, PIEDE DIABETICO E AMPUTAZIONI	A. GRASSO	I	Nuova proposta	E' prevista la collaborazione con apposito Accordo di collaborazione con il RO.GA. Srl
29	COLPOSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA E PATOLOGIA HPV CORRELATA	M.T. BRUNO	II	Rinnovo (V ed)	
30	<i>IL MODERNO APPROCCIO PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO</i>	V. PAVONE	I	Ri-proposizione	
31	PARADONTOLOGIA	G. ISOLA	I	Nuova proposta	
32	ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE AVANZATA	I.P. MONTE	I	Nuova proposta	
Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute					
33	MANAGEMENT IN FARMACIA CLINICA ONCOLOGICA	C. PUGLIA	II	Rinnovo (IVed.)	E' prevista la collaborazione con l'ARNAS Garibaldi. Tale collaborazione sarà disciplinata attraverso un apposito Accordo che prevede l'opportunità di attivare stage formativi presso le Unità Farmaci Antitumorali, dell'azienda e l'erogazione di attività di docenza fornita dalle professionalità esistenti all'interno dell'Azienda.
Dipartimento di Giurisprudenza					
34	DIRITTO DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO	M. MELI	II	Rinnovo (III ed)	
Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimentazione					

35	VITICOLTURA ENOLOGIA E ENOMARKETING	I.PERI	I	Rinnovo (II ed.)	
<i>Dipartimento di Economia e impresa</i>					
36	<i>MAnagement della Transizione Ecologica di Impresa</i>	A.MATARAZZO	II	Rinnovo (II ed.)	E' prevista la collaborazione con la Società RINA Services S.P.A.
37	RISK & SECURITY MANAGEMENT	C. SCHILLACI	II	Ri-proposizione	
<i>Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura</i>					
38	CONSULENTE IN INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE FORENSE	F.VAGLIASINDI	II	Nuova Proposta	Il master prevede la collaborazione e sponsorizzazione del GITISA(Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria Ambientale) e consistenti finanziamenti da Aziende del settore.
<i>Dipartimento di Fisica e Astronomia</i>					
39	RADIOPROTEZIONE IN AMBIENTE SANITARIO INDUSTRIALE E DI RICERCA	G. POLITI	II	Nuova Proposta	
<i>Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica</i>					
40	POWER ELECTRONICS DEVICES & TECHNOLOGIES	M.CACCIATO	II	Nuova Proposta	Finanziato - con apposito Accordo - dalla ST Microelectronics
<i>Dipartimento di Scienze Umanistiche SDS RAGUSA</i>					
41	A WAY TO THE NORTH.FINDING ONE'SPLACE IN THE NORDICSOCIETIES AND JOB MARKET	A.SCHININA'	I	Nuova Proposta	E' prevista la collaborazione con l'Università di Messina e che, con apposito accordo, concorre alla realizzazione del corso

11) Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico: offerta formativa a.a. 2022-2023.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l'offerta formativa relativa all'a.a. 2022/2023 riassunta nella tabella di seguito riportata.

1. Lauree ai sensi del D.M. 270/04

Classe	Denominazione	anni attivati	Sede
L 1	Beni culturali	1°, 2° e 3°	Catania
L 2	Biotehnologie	1°, 2° e 3°	Catania
L 5	Filosofia	1°, 2° e 3°	Catania
L 7	Ingegneria Civile, Ambientale e Gestionale	1°, 2° e 3°	Catania
L 8	Ingegneria elettronica	1°, 2° e 3°	Catania
L 8	Ingegneria informatica	1°, 2° e 3°	Catania
L 9	Ingegneria industriale	1°, 2° e 3°	Catania
L 10	Lettere	1°, 2° e 3°	Catania
L 11	Lingue e culture europee euroamericane ed orientali	1°, 2° e 3°	Catania
L 12	Mediazione linguistica e interculturale	1°, 2° e 3°	Ragusa
L 13	Scienze biologiche	1°, 2° e 3°	Catania
L 15	Scienze del turismo	1°, 2° e 3°	Catania
L 16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	1°, 2° e 3°	Catania
L 18	Economia aziendale	1°, 2° e 3°	Catania
L-18	Management delle imprese per l'economia sostenibile	1°	Ragusa
L 19	Scienze dell'educazione e della formazione	1°, 2° e 3°	Catania
L 20	Scienze e lingue per la comunicazione	1°, 2° e 3°	Catania
L 21	Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio	1°, 2° e 3°	Catania
L 22	Scienze motorie	1°, 2° e 3°	Catania
L 24	Scienze e tecniche psicologiche	1°, 2° e 3°	Catania
L 25	Scienze e tecnologie agrarie	1°, 2° e 3°	Catania
L 26	Scienze e tecnologie alimentari	1°, 2° e 3°	Catania
L 26	Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei	1°, 2° e 3°	Catania
L 27	Chimica	1°, 2° e 3°	Catania
L 27	Chimica industriale	1°, 2° e 3°	Catania
L 29	Scienze farmaceutiche applicate	1°, 2° e 3°	Catania
L 30	Fisica	1°, 2° e 3°	Catania
L 31	Informatica	1°, 2° e 3°	Catania
L 32	Scienze ambientali e naturali	1°, 2° e 3°	Catania
L 33	Economia	1°, 2° e 3°	Catania
L 34	Scienze geologiche	1°, 2° e 3°	Catania
L 35	Matematica	1°, 2° e 3°	Catania
L 36	Storia, politica e relazioni internazionali	1°, 2° e 3°	Catania
L 39-L 40	Sociologia e servizio sociale	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT1	Ostetricia	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT1	Infermieristica	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT2	Tecnica della riabilitazione psichiatrica	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT2	Fisioterapia	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT2	Logopedia	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT2	Ortottica ed assistenza oftalmologica	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT2	Terapia occupazionale	1°, 2° e 3°	Troina (EN)
L/SNT3	Dietistica	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT3	Tecniche audioprotesiche	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT3	Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT3	Tecniche di laboratorio biomedico	1°, 2° e 3°	Catania

L/SNT3	Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	1°, 2° e 3°	Catania
L/SNT4	Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	1°	Catania

2. Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04

Classe	Denominazione	anni attivati	Sede
LM 2	Archeologia	1° e 2°	Catania
LM 6	Biologia ambientale	1° e 2°	Catania
LM 6	Biologia Sperimentale e Applicata	1° e 2°	Catania
LM 7	Biotecnologie agrarie	1° e 2°	Catania
LM 9	Biotecnologie mediche	1° e 2°	Catania
LM 14	Filologia moderna	1° e 2°	Catania
LM 15	Filologia classica	1° e 2°	Catania
LM 17	Physics	1° e 2°	Catania
LM 18	Informatica	1° e 2°	Catania
LM 22	Chemical Engineering for Industrial Sustainability	1° e 2°	Catania
LM 23	Ingegneria civile delle acque e dei trasporti	1° e 2°	Catania
LM 23	Ingegneria civile strutturale e geotecnica	1° e 2°	Catania
LM 25	Automation engineering and control of complex Systems	1° e 2°	Catania
LM 27	Ingegneria delle telecomunicazioni	2°	Catania
LM-27	Communications Engineering	1°	Catania
LM 28	Electrical Engineering	2°	Catania
LM-28	Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition	1°	Catania
LM 29	Electronic Engineering	1° e 2°	Catania
LM 31	Ingegneria gestionale	1° e 2°	Catania
LM 32	Ingegneria informatica	1° e 2°	Catania
LM 33	Mechanical Engineering	1° e 2°	Catania
LM 35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	1° e 2°	Catania
LM 37	Lingue e letterature comparate	1° e 2°	Catania
LM 38	Lingue per la cooperazione internazionale	1° e 2°	Catania
LM 39	Scienze Linguistiche per l'intercultura e la formazione	1° e 2°	Ragusa
LM 40	Matematica	1° e 2°	Catania
LM 43	Scienze del testo per le professioni digitali	1° e 2°	Catania
LM 51	Psicologia	1° e 2°	Catania
LM 52	Internazionalizzazione delle relazioni commerciali	1° e 2°	Catania
LM 54	Scienze chimiche	1° e 2°	Catania
LM 56	Economia e management del territorio e del turismo	1° e 2°	Catania
LM 61	Scienze della Nutrizione Umana	1°	Catania
LM 62	Global politics and euro-mediterranean relations	1° e 2°	Catania
LM 63	Management della Pubblica Amministrazione	1° e 2°	Catania
LM 65	Comunicazione della cultura e dello spettacolo	1° e 2°	Catania
LM 67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	1° e 2°	Catania
LM 69	Scienze e tecnologie agrarie	1° e 2°	Catania
LM 70	Scienze e tecnologie alimentari	1° e 2°	Catania
LM 74	Scienze geologiche	1° e 2°	Catania
LM 75	Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio	1° e 2°	Catania
LM 77	Direzione aziendale	1° e 2°	Catania

LM 77	Finanza aziendale	1° e 2°	Catania
LM 78	Scienze filosofiche	1° e 2°	Catania
LM 79	Scienze geofisiche	1° e 2°	Catania
LM 84	Storia e cultura dei paesi mediterranei	1° e 2°	Catania
LM 85	Scienze pedagogiche e progettazione educativa	1° e 2°	Catania
LM 87	Politiche e Servizi Sociali	1° e 2°	Catania
LM 88	Sociologia delle reti, dell' informazione e dell' innovazione	1° e 2°	Catania
LM 89	Storia dell'arte e beni culturali	1° e 2°	Catania
LM 91	Data science for management	2°	Catania
LM-Data	Data Science	1°	Catania
LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche	1° e 2°	Catania
LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	1° e 2°	Catania

3. Laurea magistrale a ciclo unico ai sensi del D.M. 270/04

Classe	Denominazione	anni attivati	Sede
LMG/01	Giurisprudenza	1°, 2°, 3°, 4° e 5°	Catania
LM 4	Architettura	1°, 2°, 3° 4° e 5°	Siracusa
LM 4	Ingegneria edile-architettura	1°, 2°, 3° 4° e 5°	Catania
LM 13	Farmacia	1°, 2°, 3° 4° e 5°	Catania
LM 13	Chimica e tecnologia farmaceutiche	1°, 2°, 3° 4° e 5°	Catania
LM 41	Medicina e chirurgia	1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°	Catania
LM 46	Odontoiatria e protesi dentaria	1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°	Catania

12) Concorso Scuole di specializzazione area medica a.a. 2021-2022 - Commissioni di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, delibera:

- di prevedere circa n. 150/160 unità di personale di vigilanza suddiviso tra responsabili d'aula, corresponsabili, tecnici-informatici e vigilanti in base alla numerosità delle postazioni delle aule che saranno individuate come sedi d'esame;

- di prevedere un'indennità di disagio per i giorni di montaggio e smontaggio delle apparecchiature informatiche, di collaudo e della prova per i responsabili e corresponsabili d'aula e per i referenti informatici; per il personale di vigilanza l'indennità di disagio dovrà essere prevista solo per il giorno della prova. Le eventuali ore in eccedenza che verranno effettuate per tutte le attività funzionali all'organizzazione della prova e quelle del giorno della prova saranno considerate quale lavoro straordinario;

- di estendere la previsione dell'indennità di disagio anche al personale che sarà impegnato nelle attività di vigilanza in occasione delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione di area non medica.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, unanime, delibera che il 30% delle risorse provenienti dalle iscrizioni al concorso venga destinato al fondo della contrattazione integrativa del personale tecnico amministrativo.

13) PIAno di inCEntivi per la Ricerca di Ateneo 2020/2022:

a. Linea di intervento 2 dotazione finanziaria;

b. Supporto alla predisposizione di progetti di ricerca di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi:

- approva la dotazione finanziaria per l'anno 2022 della Linea di intervento 2 prevista del PIA di inCEntivi per la Ricerca di Ateneo 2020/2022 (PIA.CE.RI.), fissata per l'anno 2022 in Euro 1.890.000,00. Tale dotazione sarà assegnata ai progetti a conclusione della fase di valutazione della prima annualità attualmente in corso;

- approva la nuova linea di intervento "Supporto alla predisposizione di progetti di ricerca di Ateneo" che intende finanziare la contrattualizzazione di aziende che operano nel settore della progettazione per creare un sostegno di rilievo al nostro Ateneo nella fase delicata di presentazione di progetti nell'ambito di finanziamenti di programmi di ricerca di interesse di Ateneo con una dotazione finanziaria complessiva fissata per l'anno 2022 in Euro 85.000,00 che verranno assegnati (Euro 5.000,00 per ciascun Dipartimento) ai Dipartimenti a fronte della presentazione delle fatture per costi di consulenza alla predisposizione dei progetti e del progetto sottomesso;

- conferisce mandato all'area della ricerca di procedere agli atti consequenziali e necessari.

La copertura del costo di € 1.890.000,00 grava sulla prenotazione di budget n. 50652/2.

La copertura del costo di € 85.000,00 grava sulla prenotazione di budget n. 50822/2.

14) Convenzione con l'I.N.F.N. per il cofinanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva la sottoscrizione della convenzione con l'I.N.F.N. per il parziale finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e precisamente:

– un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare FIS/01, settore concorsuale 02/A1 e un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare FIS/02, settore concorsuale 02/A2, per un importo pari a € 75.595,665 per ciascuno dei due posti; il restante importo necessario a coprire il fabbisogno finanziario dei due posti di ricercatore, pari a € 75.595,665 ciascuno, graverà su fondi esterni del bilancio del dipartimento.

15) Addendum all'accordo attuativo del 1 ottobre 2021 per l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di laurea in "Terapia occupazionale" a Troina.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l'Addendum all'accordo attuativo dell'1 ottobre 2021 per l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di laurea in Terapia occupazionale a Troina, valido per il triennio

accademico 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, autorizzandone la sottoscrizione.

L'associazione Oasi Maria SS. Onlus, ente finanziatore, si obbliga a erogare l'importo complessivo di € 330.000,00 per coprire metà della spesa stipendiaria relativamente ai docenti di riferimento del corso, per i costi di supplenze e contratti e per le attività e le iniziative della didattica nei settori disciplinari presenti nel corso di laurea e per l'eventuale copertura di posti di ruolo. Tale somma sarà versata in più rate entro il 30 aprile 2025. L'addendum proroga la durata degli accordi attuativi di un ulteriore anno.

16) Protocollo d'intesa con il Collegio universitario ARCES - rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il rinnovo del Protocollo d'intesa con il Collegio universitario ARCES scaduto il 7 marzo 2022.

17) Protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Amministrazione che ha quale oggetto specifico la definizione di un piano strategico unico formativo per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, unanime, quantifica il contributo unico omnicomprensivo fisso per l'iscrizione ai corsi in € 500,00 oltre la tassa regionale e l'eventuale mora per il tardivo pagamento pari ad € 100,00, dando mandato al Rettore alla sottoscrizione del protocollo con il potere di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni da concordare con la controparte. Nel testo verranno inseriti i corsi di studio che saranno deliberati dai Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi Consigli di corsi di studio da attivare per l'a.a. 2023/2024 e anche per l'a.a. 2022/2023.

18) Accordo AMT/FCE - a.a. 2022-2023.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il nuovo Accordo con AMT/FCE per l'a.a 2022-2023, autorizzando il Direttore Generale alla sottoscrizione dello stesso con il potere di apportare eventuali modifiche concordate con le controparti.

19) Regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico: coorte 2022-2023 - parere.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, esprime parere favorevole a tutti i Regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, relativi alla coorte 2022-2023, elencati nella tabella di seguito riportata.

Classe	Denominazione
L-1	Beni culturali
L-2	Biotecnologie
L-5	Filosofia
L-7	Ingegneria Civile, Ambientale e Gestionale
L-8	Ingegneria elettronica
L-8	Ingegneria informatica
L-9	Ingegneria industriale
L-10	Lettere
L-11	Lingue e culture europee euroamericane ed orientali
L-12	Mediazione linguistica e interculturale
L-13	Scienze biologiche
L-15	Scienze del turismo
L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-18	Economia Aziendale
L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
L-20	Scienze e lingue per la comunicazione
L-21	Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio
L-22	Scienze motorie
L-24	Scienze e tecniche psicologiche
L-25	Scienze e tecnologie agrarie
L-26	Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei
L-26	Scienze e tecnologie alimentari
L-27	Chimica
L-27	Chimica Industriale
L-29	Scienze farmaceutiche applicate
L-30	Fisica
L-31	Informatica
L-32	Scienze Ambientali e Naturali
L-33	Economia
L-34	Scienze Geologiche
L-35	Matematica
L-36	Storia, politica e relazioni internazionali
L-39 & L-40	Sociologia e servizio sociale
L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
L/SNT1	Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)
L/SNT2	Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

L/SNT2	Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)
L/SNT2	Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia)
L/SNT2	Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)
L/SNT2	Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)
L/SNT3	Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)
L/SNT3	Tecniche audioprotetiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista)
L/SNT3	Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)
L/SNT3	Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)
L/SNT3	Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)
LM-2	Archeologia
LM-6	Biologia ambientale
LM-6	Biologia Sperimentale e Applicata
LM-7	Bioteconomie agrarie
LM-9	Bioteconomie mediche
LM-14	Filologia moderna
LM-15	Filologia classica
LM-17	Physics
LM-18	Informatica
LM-22	Chemical engineering for industrial sustainability (Ingegneria chimica per la sostenibilità industriale)
LM-23	Ingegneria civile delle acque e dei trasporti
LM-23	Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica
LM-25	Automation Engineering and Control of Complex Systems
LM-27	Communications Engineering
LM-28	Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition
LM-29	Electronic Engineering
LM-31	Ingegneria gestionale
LM-32	Ingegneria informatica
LM-33	Mechanical Engineering
LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-37	Lingue e letterature comparate
LM-38	Lingue per la cooperazione internazionale
LM-39	Scienze Linguistiche per l'intercultura e la formazione

LM-40	Matematica
LM-43	Scienze del testo per le professioni digitali
LM-51	Psicologia
LM-52	Internazionalizzazione delle relazioni commerciali
LM-54	Scienze Chimiche
LM-56	Economia e management del territorio e del turismo
LM-62	Global Politics and Euro-Mediterranean Relations
LM-63	Management della Pubblica Amministrazione
LM-65	Comunicazione della cultura e dello spettacolo
LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
LM-74	Scienze Geologiche
LM-75	Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio
LM-77	Direzione aziendale
LM-77	Finanza Aziendale
LM-78	Scienze filosofiche
LM-79	Scienze geofisiche
LM-84	Storia e cultura dei paesi mediterranei
LM-85	Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa
LM-87	Politiche e Servizi Sociali
LM-88	Sociologia delle reti, dell'informazione e dell'innovazione
LM-89	Storia dell'arte e beni culturali
LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
LMG/01	Giurisprudenza
LM-13	Chimica e tecnologia farmaceutiche
LM-13	Farmacia
LM-41	Medicina e chirurgia
LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
LM-4 c.u.	Architettura
LM-4 c.u.	Ingegneria edile-architettura

Considerata la complessità di tali regolamenti e il ritardo con il quale alcuni sono stati trasmessi - si dà mandato agli uffici competenti di procedere ad un loro ulteriore controllo e alle conseguenti, eventuali e necessarie modifiche nel rispetto del dettato normativo vigente in materia.

20) Regolamento per il conferimento della laurea e del dottorato honoris causa - parere.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, esprime parere favorevole all'allegato Regolamento per il conferimento della laurea e del dottorato honoris causa.

21) Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti. Modifiche. (Argomento rinvia sedute precedenti)

La deliberazione sul superiore argomento viene rinvia ad una prossima seduta per ulteriori approfondimenti.

22) Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali. Modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le modifiche al Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali riportate in barrato e grassetto nel testo allegato.

23) Regolamento in materia di affidamento di lavori, beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l'allegato Regolamento in materia di affidamento di lavori, beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria.

24) Regolamento elettorale di Ateneo. Modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le modifiche al Regolamento elettorale di Ateneo evidenziate nel testo allegato.

25) Nuovo Regolamento per le prestazioni in conto terzi e altre prestazioni a pagamento.

La trattazione del superiore argomento viene rinvia per essere sottoposta a confronto sindacale.

26) Modifica Statuti Dipartimenti.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la modifica del D.R. n. 3721 dell'8 ottobre 1999, inserendo tra i settori scientifico disciplinari

del Dipartimento di Scienze della Formazione il settore SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese”.

27) Afferenza ai Dipartimenti.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l'afferenza della Prof.ssa Maria Cristina Longo – Associato nel ssd SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese” – già incardinata al Dipartimento di Economia e Impresa, al Dipartimento di Scienze della Formazione.

Ai sensi dell'art.17, comma 3, del Regolamento di Ateneo l'afferenza decorrerà dall'anno accademico 2022/2023.

28) Accordo di collaborazione con la Fondazione Antonio Presti.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l'Accordo di collaborazione di interesse generale per l'Ateneo con la Fondazione Antonio Presti nell'ambito dei progetti rivolti al quartiere di Librino e al Parco dell'Etna, autorizzandone la sottoscrizione.

29) Ordinamenti Strutture didattiche speciali di Siracusa e di Ragusa.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le modifiche agli Ordinamenti delle strutture didattiche speciali di Siracusa e di Ragusa riportate in barrato e grassetto nei testi allegati.

30) CERTA s.c. a r.l. in liquidazione - Ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 6 giugno 2022 - ratifica.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, con riferimento all'odg dell'Assemblea della società in oggetto ratifica il mandato conferito alla Prof.ssa Alessandra Gentile con nota prot. n. 222673 del 6 giugno 2022 e precisamente:

- in merito al punto 1, a prendere atto e relazionare su quanto verrà esposto in merito;
- in merito al punto 2, ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- in merito al punto 3, ad approvare la relazione del Collegio sindacale;
- in merito al punto 4, a prendere atto e relazionare sugli aggiornamenti in merito alla procedura di alienazione delle immobilizzazioni materiali;
- in merito al punto 5, a prendere atto e relazionare su quanto verrà esposto in merito.

31) Distretto tecnologico Trasporti Navali - NAVTEC - Ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 29 giugno 2022 - ratifica.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, con riferimento all'odg dell'Assemblea della società in oggetto ratifica il mandato conferito al Prof. Ignaccolo con nota prot. n. 255296 del 27 giugno 2022 e precisamente:

- in merito al punto 1, a prendere atto e relazionare su quanto verrà esposto in merito;
- in merito al punto 2, ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 richiedendo chiarimenti in merito all'aumento dei costi di servizi;
- in merito al punto 3, a prendere atto e relazionare su quanto verrà esposto in merito.

32) Istituto per l'edilizia economica e popolare S.p.A. - Convocazione dell'assemblea del 4 luglio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 febbraio 2022, a voti unanimi, con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 5 all'odg dell'Assemblea della società in oggetto aveva già deliberato di dare mandato al rappresentante di Ateneo come segue:

- in merito al punto 1, affinché approvi il trasferimento della sede della società;
- in merito al punto 2, affinché approvi le proposte sul compenso del liquidatore per un ammontare non superiore alla somma iscritta nel bilancio consuntivo 2021 nel rispetto delle esigenze di risparmio previste dal piano di razionalizzazione dell'Ateneo;
- in merito al punto 3, affinché esprima la preferenza dell'Ateneo in ordine alla nomina del Collegio sindacale, secondo le indicazioni fornite con delega rettorale;
- in merito al punto 5, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione di Ateneo del 2 luglio 2020, affinché proponga che l'assemblea si esprima nuovamente in merito alla revoca dello stato di liquidazione della società con una delibera presa all'unanimità dei soci ai sensi del parere reso dal prof. Di Cataldo e nel caso di assenza dell'unanimità dei soci, affinché avanzi ai soci contrari alla revoca dello stato di liquidazione la proposta dell'alienazione delle quote in loro possesso al fine di assicurare la continuità della società.

Per i rimanenti punti all'odg, a voti unanimi, delibera di dare mandato al rappresentante dell'Ateneo:

- in merito al punto 4, affinché approvi il bilancio chiuso al 31.12.2021, corredata dalla nota integrativa e dalla relazione del Collegio sindacale;
- in merito al punto 6, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione del 29 giugno 2017, affinché manifesti la volontà di acquisire in prelazione le azioni offerte dal socio ICE;
- in merito al punto 7, non essendoci argomenti da deliberare, affinché prenda atto e relazioni su quanto verrà esposto in merito.

33) Consorzio Isole dei Ciclopi - nomina componenti assemblea. (Argomento rinviato sedute precedenti)

La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima

seduta.

34) Accordo di cogestione e valorizzazione di brevetto.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l'Accordo di cogestione e valorizzazione dell'invenzione "Nuovi inibitori della DNA polimeri-beta come agenti neuroprotettivi" da stipulare con l'Università di Torino e l'impresa Molecular Research Pharma Catania s.r.l. (MRC), autorizzandone la sottoscrizione.

35) Concessione uso locali e spazi di Ateneo per lo svolgimento di eventi: linee guida e tariffario.

La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta.

36) Accordo di collaborazione con Zō per il Festival delle radio universitarie - ratifica.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, ratifica l'Accordo di collaborazione con l'Associazione Zō per la realizzazione del concerto "Andy Bluvertigo DJ set" previsto il 21 maggio 2022 e sottoscritto dal Rettore il 20 maggio 2022, nell'ambito del Festival delle radio universitarie.

37) Contratto di comodato con Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) per locali della Cittadella, del Palazzo dell'Etna e del Palazzo delle Scienze.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva lo schema tipo proposto da INWIT che sarà adottato per ogni comodato di locale definitivamente individuato, autorizzando il Direttore Generale, previo nulla osta dei Dipartimenti interessati, alla sottoscrizione dei contratti di comodato, con il potere di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni da concordare con la controparte.

38) Centro di Ricerca Multidisciplinare "Chirurgia delle Sindromi Malformative Complesse della Transazione e dell'Età Adulta" (ChiSMaCoTA) - istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, facendo proprie le proposte di modifica suggerite dagli uffici, approva l'istituzione del Centro di Ricerca Multidisciplinare "Chirurgia delle Sindromi Malformative Complesse della Transazione e dell'Età Adulta" (ChiSMaCoTA) con il relativo regolamento.

39) Fondazioni di Partecipazione per la presentazione di proposte di intervento nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 2,

Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Tecnologie” (denominati Centri Nazionali) e Investimento 1.5 “Per il rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione, costruzione di Leader Territoriali di L&S” - (denominati Ecosistemi dell’Innovazione) - ratifica.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, ratifica la partecipazione dell’Ateneo alle seguenti Fondazioni di partecipazione:

- Centro Nazionale Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech);
- Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”;
- Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing;
- “Sicilian Micro and Nano Technologies Research and Innovation Center” (SAMOTHRACE).

40) Centro Interuniversitario di Ricerca “Filologia, Politica, Storia, Società” in acronimo FilPol - istituzione. (Argomento rinvia sedute precedenti)

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la partecipazione dell’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimenti di Scienze Umanistiche e del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e senza oneri a carico dell’Ateneo, alla costituzione del Centro FilPol e la relativa convenzione istitutiva, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione di tale atto.

41) Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per lo Studio della Cultura e della Controcultura Postsovietica. (Argomento rinvia sedute precedenti)

Il superiore argomento viene ritirato.

42) Protocollo d’intesa Unict tramite il CUT e lo IUAV.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il Protocollo d’intesa, per il tramite del Centro Universitario Teatrale CUT, con la IUAV Università di Venezia, al fine di svolgere un’attività scientifica nelle tematiche di interesse comune che riguardano la cultura teatrale, autorizzandone la sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, unanime, dà mandato al Rettore ad individuare il referente della collaborazione per l’Ateneo.

43) Ratifica anticipazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, ratifica i decreti rettorali n.1776 del 25 maggio 2022, nn. 1882, 1883, 1885, 1886, 1887 e 1889 del 07 giugno 2022 e nn.2058, 2059, 2060 e 2061 del 20 giugno 2022, con i quali sono

state autorizzate, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione, le seguenti anticipazioni di cassa:

N.	D.R.	Importo	Beneficiario	Sezionale	Progetto
1)	1776	22.000,00	Prof. M. Zappia	Dip. di Scienze Chimiche	“PROTIDOL”
2)	1882	165.649,40		Amministrazione Centrale	“ERASMUS+ INDIRE”
3)	1883	89.018,00	Prof. C. Spampinato	Dip. di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Inform.	“BIOTRAK”
4)	1885	17.000,00	Prof. B. Andò	Dip. di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Inform.	“HCH LowCost GeoEngineering Check”
5)	1886	34.000,00	Prof. B. Andò	Dip. di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Inform.	“PKU”
6)	1887	5.000,00	Prof. M. Gulisano	Dip. di Scienze del Farmaco e della Salute	“L’innovazione delle Biotecnologie nell’era della pandemia COVID 19”
7)	1889	83.500,00	Prof. C. Trigona	Dip. di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Inform.	“IRMA”
8)	2058	45.000,00	Prof.ssa R. Sardo	Dip. di Scienze Umanistiche	“LINGUA FRANCA”
9)	2059	55.100,00	Prof. B. Pecorino	Dip. di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente	“Accordo di Collaborazione PSR Sicilia 2014/2022”
10)	2060	376.000,00	Prof.ssa R. Parenti	Dip. di Scienze Biomediche e Biotecnologiche	“BONE++”
11)	2061	20.000,00	Prof. C. Spampinato	Dip. di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Inform.	“REHASTART”
TOTALE		912.267,40			

44) Bilancio consolidato 2021.

La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta in attesa di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

45) Variazioni al bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2022.

La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta in attesa di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

46) Rimborso spese legali dipendenti.

a) Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, autorizza il rimborso al Prof. Santo Di Nuovo, già Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione di questo Ateneo, delle spese legali sostenute per la difesa nell’ambito del procedimento penale n. 7566/2016 R.G.N.R. instaurato a suo carico e definito con provvedimento di archiviazione del 26 luglio 2021, nella misura definita congrua dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per l’importo di € 4.110,00 oltre spese generali e CPA.

La spesa complessiva di € 4.915,56 graverà sulla riclassificazione finanziaria 15088808 – “Spese per liti”, impegno n. 50963/2.

b) Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, autorizza il rimborso al Prof. Giuseppe Mulone, già docente di questo Ateneo, delle spese legali

sostenute per la difesa nell'ambito del procedimento penale n. 7566/2016 R.G.N.R. instaurato a suo carico e definito con provvedimento di archiviazione del 26 luglio 2021, nella misura definita congrua dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per l'importo di € 3.150,00 oltre spese generali e CPA.

La spesa complessiva di € 3.767,40 graverà sulla riclassificazione finanziaria 15088808 – “Spese per liti”, impegno n. 50963/2.

47) Dott.ri Lorenzetti Paola e Francesco Gurrieri. Richiesta compensi professionali relativi all'ATP n. 5198/2008 12GC promosso presso il Tribunale di Siracusa da Lombardo Michele contro Università degli Studi di Catania + altri. Transazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla transazione con i Dott.ri Paola Lorenzetti e Francesco Gurrieri consistente nella definizione del contenzioso mediante il pagamento a saldo e stralcio da parte dell'Università degli Studi di Catania della complessiva somma di euro 11.000,00 ed immediata liberazione dall'intero debito.

La relativa spesa graverà sulla riclassificazione finanziaria 17036009 “Transazioni alternative al giudizio”, impegno n. 50962/2.

48) Servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 113 distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti confezionati, presso gli edifici dell'Università degli Studi di Catania - proposta di rinnovo per anni due.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia del servizio in argomento, approva il rinnovo del contratto rep. n. 84, prot. n. 230840 del 18 luglio 2019 per il “Servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 113 distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti confezionati (snack e altri generi alimentari) – suddiviso in lotti - presso gli edifici dell'Università degli Studi di Catania”, per ulteriori anni due, (lotto 1 dal 10 luglio 2022 al 9 luglio 2024 e per il lotto 2 dal 12 luglio 2022 all'11 luglio 2024), agli stessi prezzi, patti e condizioni e autorizza l'area della centrale unica di committenza all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

49) Convenzione CONSIP FM4 - Contratto DUSSMANN/SIRAM: adeguamento indice ISTAT canone attività ordinarie e richiesta di variazione contrattuale.

La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta.

50) Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 - Relazione di monitoraggio al 30 giugno 2022.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione di monitoraggio al 30 giugno 2022 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024.

51) Protocollo di intesa sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria con accesso riservato ai medici.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva il Protocollo di intesa sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria con accesso riservato ai medici, autorizzandone la sottoscrizione.

52) Accordo quadro di cooperazione strategica con la Humanitas University.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l'Accordo quadro di cooperazione strategica con la Humanitas University per sviluppare un rapporto di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, nelle aree scientifiche di interesse condiviso riformulando il testo della lett. b) dell'art. 3, comma 3, nel modo seguente: "b) attivazione in collaborazione con l'Università di Catania di un Corso di Laurea in Infermieristica di HUNIMED presso Humanitas Istituto Clinico Catanese secondo modalità che verranno disciplinate in appositi accordi attuativi, con l'impegno di HUNIMED a non attivare altri corsi in Sicilia per il primo triennio di realizzazione del Corso di Laurea in Infermieristica e di collaborare con l'Università di Catania per qualsiasi altro corso di laurea che vorranno attivare in Sicilia."

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, unanime, dà mandato al Rettore di concordare con la controparte eventuali modifiche e, in particolare la durata dell'accordo in 7 anni anziché tre anni e di sottoscrivere detto atto.

53) Modifica alla macro organizzazione di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, al fine di riadeguare la macro organizzazione alle nuove previsioni statutarie e regolamentari ricostituendo gli uffici provveditorali in sede dipartimentale e trasferendo in queste il personale di competenza, dispone che rimarrà in capo all'area della centrale unica di committenza il coordinamento dei servizi periferici al fine di uniformare le procedure provveditorali adottate da tutte le strutture, anche condividendo le buone prassi intraprese, ed il compito di provvedere ad un efficace monitoraggio complessivo che possa facilitare il rigoroso rispetto della normativa in materia, la programmazione della spesa e la tempestiva introduzione di miglioramenti organizzativi e procedurali.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, delibera la disattivazione del Centro Orientamento e Formazione (COF) ed il trasferimento delle funzioni dallo stesso svolte alle aree dirigenziali di riferimento, al fine di razionalizzare l'impiego del personale e migliorare l'efficienza dei servizi resi. In dettaglio si dispone:

- a) di trasferire all'area della terza missione (ATM):
 - la formazione continua
 - il placement
 - la chiusura dei progetti in essere e le convenzioni con il territorio
- b) di trasferire all'area della comunicazione (ACOM):
 - l'orientamento
- c) di trasferire all'area dei servizi generali (SPPR):
 - le attività di Counseling psicologico.

54) Approvazione valutazione della prestazione individuale del Direttore Generale ed erogazione retribuzione di risultato per l'anno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi:

- approva la proposta di valutazione della prestazione del Direttore Generale, relativa all'anno 2021, negli esatti termini in cui essa è pervenuta dal Nucleo di valutazione con nota prot. n. 236816 del 17 giugno 2022 e accettata dal Prof. Giovanni La Via;

- autorizza il pagamento al Direttore Generale della parte variabile della retribuzione per l'anno 2021, dando mandato agli uffici di provvedere in termini esattamente consequenziali alla presente delibera, condizionatamente all'approvazione della Relazione sulla performance 2021 da parte di questo Consesso e alla successiva validazione da parte del Nucleo di valutazione.

La retribuzione annua linda massima del Direttore Generale è stabilita ai sensi del Decreto del MIUR n. 194 del 30 marzo 2017 (integrato con D.I. n. 354/2018) e a norma di contratto in misura pari a € 160.000,00, e la retribuzione di risultato, pari ad un massimo del 20% di tale importo, corrisponde a € 32.000,00. Pertanto, l'importo spettante sulla base del punteggio totale proposto dal Nucleo di valutazione (pari a 4,71), risulta di € 30.144,00.

Il costo della retribuzione è imputato alla voce B) IX 1) "Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo" e alla voce F) "Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate" del budget economico dell'esercizio 2021 (CRF 13029402, 14010786 e 15050186).

55) Relazione sulla performance – anno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva la Relazione annuale sulla performance di Ateneo, relativa all'anno 2021, allegata al verbale, dando mandato agli uffici di trasmetterla al Nucleo di valutazione per la validazione e successivamente poter procedere alla distribuzione delle premialità, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni.

56) Transazioni: modalità di istruzione per gli organi di governo.

La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima seduta.

Ordine del giorno aggiunto – prot. n. 249965 del 24 giugno 2022

- Accordo attuativo con l'Accademia delle Belle Arti di Catania.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva l'Accordo attuativo del protocollo d'intesa in essere con l'Accademia delle Belle Arti al fine di attivare una collaborazione specifica nell'ambito delle attività di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico della porzione dell'immobile dell'ex Ospedale Vittorio Emanuele che nel frattempo la Regione siciliana ha concesso in comodato d'uso gratuito all'Accademia.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, unanime dà mandato al Rettore di meglio definire gli elementi contrattuali dell'Accordo, e, in particolare, di individuare il nominativo del responsabile unico del procedimento di concerto con l'Accademia, nonché di coinvolgere anche tutte le strutture didattiche e di ricerca ove interessate e di procedere alla sottoscrizione dell'atto medesimo.

**N.B. SOSTITUISCE IL PRECEDENTE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE
DEL VERBALE**

**F.to Il Direttore Generale
Prof Giovanni La Via**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA E DEL DOTTORATO HONORIS CAUSA

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per il conferimento del titolo di laurea e dottorato honoris causa da parte dell'Università degli Studi di Catania, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 – Requisiti soggettivi per il conferimento del titolo di laurea e dottorato honoris causa

La laurea e il dottorato honoris causa sono riconoscimenti accademici che possono essere conferiti a personalità viventi, i cui meriti scientifici, tecnologici, culturali e sociali siano di indubbio rilievo e unanimemente riconosciuti a livello pubblico nazionale o internazionale, le quali si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il curriculum didattico del corso di laurea o di dottorato in cui si conferisce il titolo.

Art. 3 - Criteri di incompatibilità

Il conferimento di cui al presente regolamento può riguardare esclusivamente i titoli di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. Per il conferimento del titolo di laurea honoris causa non saranno prese in considerazione eventuali richieste per personalità già in possesso di una laurea magistrale ordinaria o honoris causa, conseguita in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quella richiesta. Per il conferimento del dottorato honoris causa non saranno prese in considerazione richieste di personalità già in possesso del titolo di dottorato di ricerca ordinario o honoris causa conseguito in Italia nello stesso ambito.

Art. 4 - Procedura per il conferimento del titolo di laurea e di dottorato honoris causa

1. La proposta di conferimento della laurea o del dottorato honoris causa, formulata rispettivamente dal Consiglio di corso di laurea magistrale o dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca che attribuisce il titolo, è deliberata dal Consiglio di dipartimento, cui afferisce lo stesso corso, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con votazione segreta.
2. È possibile avanzare proposte solo su corsi di studio attivi nell'anno accademico che abbiano già completato la prima durata legale.
3. La proposta deve indicare l'esatta denominazione della laurea magistrale o del dottorato di ricerca che si intende conferire, con l'indicazione della classe di afferenza, ed essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
4. La proposta è inviata al Rettore, il quale la sottopone all'approvazione del Senato Accademico, la cui delibera è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Ciascun dipartimento può avanzare una sola proposta per ogni anno accademico.
6. L'Ateneo conferisce per ogni anno accademico un numero complessivo di lauree e dottorati honoris causa nei limiti stabiliti dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
7. Conferimenti di lauree o dottorati honoris causa di particolare interesse istituzionale per l'Università degli Studi di Catania possono essere deliberati dal Senato Accademico su proposta del Rettore complessivamente non più di una volta per ogni anno accademico.

8. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa dall'ufficio competente dell'Area della didattica al Ministero dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.
9. Il dipartimento proponente sostiene i costi di conferimento.

Art. 5 - Diritti

Il diploma di laurea o dottorato honoris causa attribuisce tutti i diritti rispettivamente della laurea ordinaria o del dottorato di ricerca ordinario, in quanto è equiparato *ex lege* ai titoli normalmente conseguiti.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

TITOLO I REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ

CAPO I

Ambito di applicazione e disposizioni comuni

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento indica le attività non consentite, incompatibili e compatibili dei professori di ruolo ordinari, straordinari e associati, dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non confermati, dei ricercatori a tempo determinato e degli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento, di seguito denominati “docenti”, e detta i criteri e le procedure per il rilascio ai medesimi di autorizzazioni da parte dell’Università di Catania, di seguito denominata “Università”, in caso di proposta di conferimento di incarichi extraistituzionali.
2. Per incarichi extraistituzionali si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio e compatibili con gli obblighi istituzionali, svolti per conto di soggetti pubblici e privati diversi dall’Università in assenza di vincolo di subordinazione e non rientranti nella disciplina del “conto terzi”.
- 2 bis. L’Università, fermo restando il rispetto della normativa vigente e il regolare assolvimento degli obblighi istituzionali del personale docente, considera gli incarichi extraistituzionali uno degli strumenti per favorire la diffusione della conoscenza, una maggiore qualificazione della didattica e della ricerca nonché per concorrere allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.
3. Il presente regolamento non si applica ai docenti dell’area medica, convenzionati, ai fini assistenziali, con le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell’attività libero-professionale, per la quale rimane ferma la normativa speciale in materia.
4. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 2 – Attività incompatibili e conflitto di interessi

1. La posizione del personale di cui all’art. 1 del presente regolamento è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria.
2. E’ fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di “spin off” o di “start up” universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo in materia di “spin off o start up universitari” e dall’art. 5 del presente regolamento.
3. Non è consentito svolgere, anche indirettamente e anche nell’ambito di società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari, attività o assumere incarichi che possano determinare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Università, ovvero situazioni nelle quali la prestazione oggetto dell’incarico possa essere svolta dall’Università stessa o costituisca, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro di interessi prevalente rispetto al ruolo universitario: a tal fine si considerano gli incarichi reiterati e più volte rinnovati dallo stesso committente, ovvero gli incarichi che determinino un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 400 ore annue.
4. E’ fatta salva la possibilità di esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall’Università, o che siano emanazione della stessa, qualora l’incarico sia conferito dall’Università medesima.
5. Sono, altresì, vietati gli incarichi che arrechino danno all’immagine dell’Università, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L’esistenza di tali incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.
6. È vietato, in ogni caso, prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari, a favore di

~~società, enti od organismi quali servizi a pagamento a favore di studenti, società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti per gli stessi.~~

6 bis. Si configura, in ogni caso, come conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo, o di incarichi assunti in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.

7. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.

CAPO II

Disposizioni per i docenti a tempo pieno

Articolo 3 - Attività incompatibili

1. I soggetti di cui al presente capo non possono esercitare attività libero-professionali. Tali sono le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere dell'abitualità, sistematicità e continuità.

Articolo 4 - Attività compatibili e soggette a comunicazione

1. I soggetti di cui al presente capo, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali, liberamente, anche con retribuzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e 6 della Legge 240/2010 e con il solo obbligo di comunicazione preventiva al rettore, le seguenti attività:

- a) valutazione e referaggio;
- b) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
- c) partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore;
- d) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come corsi o moduli didattici;
- e) collaborazione scientifica e consulenza rese in qualità di esperto della disciplina - compresa la consulenza tecnica di parte - da intendersi come attività intellettuale, effettuata in forma non organizzata, svolta occasionalmente e saltuariamente, da concludersi con un parere, una relazione o uno studio, di importo fino a € 5.000,00, purché non in regime di partita IVA;
- f) perizie e consulenze tecniche d'ufficio in giudizio; perizie giudiziarie;
- f1) partecipazione a concorsi di progettazione, fermo restando che eventuali incarichi libero-professionali conseguenti all'aggiudicazione del concorso, anche se previsti dal bando, richiedono il passaggio del docente al regime di impegno a tempo definito;
- g) comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
- h) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- i) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme, in quanto rientrante nelle funzioni accademiche e in quelle ad esse connesse;
- l) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
- m) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- n) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

2. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, il rettore, invita, con provvedimento motivato, l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.

3. I sopraelencati incarichi, se non retribuiti ai sensi dell'art. 53, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, non necessitano della suindicata comunicazione al rettore.

Articolo 5 - Attività compatibili previa autorizzazione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, i soggetti di cui al presente capo non possono svolgere, senza preventiva autorizzazione da parte del rettore, incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio svolti per conto di soggetti pubblici e privati diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione e non rientranti nella disciplina del conto terzi.

2. Sono soggetti ad autorizzazione del rettore:

- a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica configurabili, come corsi o moduli didattici, presso università, enti pubblici e privati senza scopo di lucro; nel caso in cui al docente

vengano affidati compiti didattici o attività scientifica da un altro Ateneo o da un ente di ricerca, al fine di essere conteggiato come docente dell’Ateneo o dall’ente di ricerca che affida l’incarico, occorre stipulare un’apposita convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010;

a1) assunzione di cariche direttive o amministrative negli “spin off” o “start up” dell’Università di Catania;

b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;

b1) attività, comunque svolte, per conto e su designazione di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali;

b2) partecipazione, senza poteri gestionali, ad organi di enti pubblici e privati, ad eccezione delle ipotesi di designazione o delega da parte dell’Ateneo, per le quali non è necessaria la previa autorizzazione;

c) partecipazioni a commissioni di concorso o di esame, salvo quanto previsto all’art. 4, comma 1, lettera i);

~~d) partecipazioni a concorsi di idee e/o di progettazione; in esito all’eventuale assegnazione dell’incarico, l’autorizzazione allo svolgimento dello stesso sarà subordinata alla preventiva opzione per il regime a tempo definito da parte del docente interessato nei termini e nelle modalità previste dalla legge; consulenza resa in qualità di esperto della disciplina - compresa la consulenza tecnica di parte - da intendersi come attività intellettuale, effettuata in forma non organizzata, svolta occasionalmente e saltuariamente, da concludersi con un parere, una relazione o uno studio, di importo superiore ad € 5.000,00 ovvero, se in regime di partita IVA, anche di importo inferiore ad € 5.000,00;~~

e) partecipazioni a commissioni giudicatrici di procedure ex d.lgs. n. 163/2006 50/2016 e ss.mm.ii.;

f) attività di arbitro o di segretario di arbitrato.

3. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse rientrino nella previsione di cui all’art. 2.

CAPO III

Disposizioni per docenti a tempo definito

Articolo 6 - Attività consentite e attività per le quali è prevista l’autorizzazione

1. I soggetti di cui al presente capo possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 2.

2. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse effettive o potenziali, che possono determinarsi nello svolgimento di attività o assunzioni di incarico.

3. Il rettore verifica la compatibilità dello svolgimento di tali attività con le previsioni dell’art. 2 del presente regolamento. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni regolamentari sopra richiamate, invita con provvedimento motivato l’interessato a cessare dallo svolgimento dell’attività medesima.

4. I soggetti di cui al comma 1, previa autorizzazione del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interesse, possono, altresì, svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica configurabili, come corsi o moduli didattici, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

TITOLO II

Autorizzazioni, controlli e sanzioni

CAPO I

Procedura di autorizzazione

Articolo 7 – Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata dal docente interessato oppure dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico, al rettore, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell’attività extraistituzionale e comunque preliminarmente all’accettazione dell’incarico, anche a mezzo di posta elettronica.

2. La richiesta dovrà recare il nome del docente al quale viene proposto l'incarico, il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico (denominazione e partita IVA/codice fiscale), l'oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento dell'incarico, con riferimento alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto e l'importo del compenso, ancorché presunto.
3. L'interessato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre dichiarazione in cui evidenzierà l'eventuale contemporaneo svolgimento con altri incarichi già conferiti o autorizzati.

Articolo 8 – Criteri per il conferimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal rettore, dopo aver acquisito il parere favorevole del direttore del dipartimento di afferenza del docente interessato che verificherà la conformità della prestazione rispetto al campo disciplinare proprio del docente e la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali.
2. Le autorizzazioni ai docenti che ricoprono cariche monocratiche sono concesse dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 9 – Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Nel rilascio dell'autorizzazione deve essere valutato che l'incarico:
 - a) sia compatibile con la disciplina di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - b) non rechi pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali;
 - c) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l'incarico, comportino di conseguenza situazioni di svantaggio economico per l'Ateneo;
 - d) possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti con soggetti pubblici o privati di particolare interesse per l'Ateneo.
2. Nell'ipotesi in cui il pregiudizio derivi dalla contestualità dell'espletamento di incarichi, l'interessato può rinunciare all'incarico precedente, esonerando, comunque, l'Università da responsabilità derivanti dal recesso.

Articolo 10 – Termini per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'Università è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione non oltre 45 giorni dalla ricezione della stessa richiesta, motivando l'eventuale provvedimento di diniego.
2. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazione pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.
3. In caso di provvedimento sfavorevole o di mancato provvedimento nei termini, l'interessato può produrre entro 15 giorni motivata richiesta di riesame al Consiglio di amministrazione che si pronuncia in via definitiva nella prima adunanza utile.

CAPO II

Attività di controllo

Articolo 11 – Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarico senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibile con i compiti ed i doveri istituzionali, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio universitario per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
2. Per gli incarichi in corso di svolgimento, **per i quali sia già iniziata l'attività prima della autorizzazione o non sia stata eliminata la situazione di incompatibilità**, il rettore in via preliminare diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, senza preclusione dell'azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

TITOLO III

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente Regolamento si applica allo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi inclusi quelli di ingegneria, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea identificate dalla normativa vigente.
2. Il Regolamento costituisce attuazione della disciplina presente nel codice dei contratti pubblici - d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, d'ora in poi anche Codice - in conformità ai principi e alle norme dell'Unione europea e all'attività di regolazione posta in essere dall'ANAC. Il Regolamento si propone per ciò di disciplinare con modalità uniformi i presupposti, le procedure, le attività e i criteri di scelta che i singoli centri di spesa dell'Ateneo sono tenuti a porre in essere per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
3. Non costituiscono acquisti rilevanti ai fini dell'operatività del presente Regolamento quelli relativi a: 1) singole pubblicazioni, su riviste scientifiche o collane editoriali già esistenti; 2) quote di iscrizione ad associazioni scientifiche; 3) quote di iscrizione ai fini della partecipazione a convegni, eventi o seminari di carattere scientifico o comunque inerenti all'attività di ricerca scientifica; 4) diritti, tasse, tributi e contributi a enti pubblici e/o di rilevanza pubblica per i quali l'Università sia tenuta, a qualunque titolo, al relativo pagamento.
4. L'Ateneo può stipulare contratti con società o enti partecipati dalla stessa senza che assuma rilievo il presente regolamento laddove gli stessi contratti si pongano, a loro volta, al di fuori dell'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 5 del medesimo.

Art. 2 - Principi di carattere generale

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento avviene nel rispetto dei pertinenti principi del diritto europeo e del diritto interno, anche per come declinati nel codice dei contratti pubblici e nella normativa che in via generale disciplina l'azione amministrativa. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia europea dell'Ateneo, pertanto, si uniforma tra l'altro ai principi di efficacia, economicità, celerità, semplificazione, non discriminazione, parità di trattamento, buona fede, correttezza, trasparenza, proporzionalità e libera concorrenza.

2. L'Ateneo, se consentito dalla disciplina di riferimento e sussistendone le ragioni di opportunità, può comunque fare ricorso alle procedure ordinarie per i propri acquisti ancorché sottosoglia, e ciò quindi anche quando rileverebbe l'applicazione del presente Regolamento, fermo sempre e comunque restando il necessario perseguitamento delle esigenze di celerità relative alla conclusione delle procedure.

Art. 3 - Programmazione e aggregazione degli acquisti

1. L'Ateneo adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori, nonché i rispettivi aggiornamenti annuali secondo le previsioni della normativa di riferimento. La programmazione avviene nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità ai documenti di pianificazione e sulla base degli effettivi fabbisogni dell'Ente.
2. Al fine di consentire ogni opportuna aggregazione della spesa, i competenti Uffici dell'Ateneo adottano gli atti di indirizzo e di predeterminazione delle modalità con le quali ciascun centro di spesa, inclusi i Dipartimenti, risultano tenuti a comunicare analiticamente i propri fabbisogni. In particolare, il programma biennale di forniture e servizi, e i relativi aggiornamenti annuali, include acquisti unitari od omogenei di importo stimato pari o superiore a 40.000,00.
3. Al fine di garantire l'operatività dei principi di efficienza e di economicità degli acquisti, l'Ateneo accorda le spese omogenee dei singoli centri di spesa, inclusi i Dipartimenti, provvedendo quindi con modalità centralizzate all'acquisto dei beni o dei servizi così aggregati. Ai medesimi fini, anche avuto riguardo al dato storico del reiterarsi di specifici acquisti di beni o servizi nei diversi centri di spesa, l'Ateneo provvede in via preferenziale alla centralizzazione degli stessi mediante la stipula di accordi quadro. Le singole unità operative dell'Ateneo, inclusi i Dipartimenti, soddisfano in via ordinaria i loro bisogni con le modalità centralizzate di cui al presente articolo, ivi inclusi gli accordi quadro, salvo motivate esigenze, opportunamente verificate con le modalità di cui al successivo art. 19.
4. Eventuali modifiche al programma biennale degli acquisti di beni e servizi possono essere autorizzate dal Direttore generale, sussistendone i presupposti di legge e la relativa copertura finanziaria, eventualmente anche in ragione di forme di finanziamento sopravvenute. Le modifiche alla programmazione devono comunque essere ratificate con cadenza semestrale dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 4 - Principio di rotazione

1. L'Ateneo applica il principio di rotazione così come previsto dalla disciplina di riferimento e per come definito dalla giurisprudenza nazionale ed europea. In particolare, l'applicazione del principio di rotazione nell'ambito delle procedure oggetto del presente regolamento impone:

- il divieto di affidare allo stesso operatore economico, nell'ambito di ciascun centro di spesa e all'interno delle singole fasce d'importo identificate al successivo comma, più di un contratto senza che siano trascorsi almeno dodici mesi dall'affidamento, o nel caso di contratti ad esecuzione continuata dalla scadenza, di quello precedentemente stipulato per lo stesso settore merceologico ovvero la stessa categoria di opere. Rimane comunque fermo il divieto di affidare contestualmente più di un contratto a uno stesso operatore, ovvero, nel caso di contratti ad esecuzione continuata, il divieto di affidamento nel corso di altra esecuzione contrattuale, ferma la rilevanza delle fasce d'importo qui successivamente identificate;
- il divieto di invitare a presentare offerte o preventivi con riguardo a operatori economici già in precedenza invitati nel corso degli ultimi dodici mesi, nell'ambito di ciascun centro di spesa e all'interno delle singole fasce d'importo identificate al successivo comma, per lo stesso settore merceologico ovvero la stessa categoria di opere, e ciò anche nel caso in cui gli stessi operatori siano stati in precedenza semplicemente invitati a offrire, anorché poi successivamente non contrattualizzati. Tale forma di divieto, valevole in termini di principio, può non trovare applicazione rispetto alla possibilità di invitare operatori economici già in precedenza invitati ma successivamente non contrattualizzati, esclusivamente fino alla soglia di rilevanza dell'affidamento diretto e fino a che perduri la vigenza della disposizione legislativa che consente tale deroga.

2. Nell'ambito del medesimo settore merceologico ovvero della stessa categoria di opere, l'affidatario ovvero l'operatore già in precedenza "invitato" può legittimamente essere nuovamente invitato, e quindi risultare affidatario del relativo contratto, a una diversa procedura inerente un acquisto rientrante nella stessa tipologia all'interno di un differente scaglione di valore, precisamente secondo le fasce d'importo qui di seguito individuate:

➤ Servizi e forniture:

- affidamenti di importo da euro 1.000,00 fino a euro 4.999,99;
- affidamenti di importo da euro 5.000,00 fino a euro 19.999,99;
- affidamenti di importo da euro 20.000,00 fino a euro 39.999,99;
- affidamenti di importo da euro 40.000,00 fino a euro 138.999,99;
- affidamenti di importo da euro 139.000,00 fino alla soglia comunitaria (dal 1° gennaio 2022 pari a euro 215.000,00).

➤ Lavori:

- affidamenti di importo fino euro 39.999,99;
- affidamenti di importo da euro 40.000,00 euro fino a euro 149.999,99;
- affidamenti di importo da euro 150.000,00 euro fino a euro 349.999,99;
- affidamenti di importo da euro 350.000,00 fino a euro 619.199,99;
- affidamenti di importo da euro 619.200,00 euro fino a euro 999.999,99;
- affidamenti di importo da euro 1.000.000,00 fino alla soglia comunitaria.

In ogni caso, nell'ambito delle procedure di affidamento diretto, ciascun operatore economico non potrà risultare affidatario di più contratti il cui valore complessivo nell'arco di dodici mesi superi l'importo massimo della soglia dell'affidamento diretto secondo le vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici o di ogni altra previsione normativa all'uopo rilevante (per servizi e forniture euro 139.000,00 e per lavori euro 150.000,00 fino al 30.06.2023). Rimangono comunque vietate forme artificiose di frazionamento che abbiano come scopo, o comunque per effetto, quello di consolidare posizioni acquisite, dunque non legittimamente impedendo od ostacolando il normale sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel mercato.

3. Il principio di rotazione non opera in relazione ad affidamenti attivati tramite procedure ordinarie, o comunque interamente aperte al mercato, e nelle quali per ciò manchi del tutto la limitazione del numero degli operatori invitati.

Art. 5 - Soglie

1. Le soglie rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono quelle previste dalle direttive europee pubblici nonché da ogni altra vigente disposizione all'uopo rilevante, secondo gli importi come periodicamente rideterminati e vigenti, anche con riferimento a disposizioni diverse da quelle del Codice.
2. I centri di spesa dotati di autonomia negoziale possono procedere ad acquisti esclusivamente per importi di spesa inferiori ai 40.000,00 euro, di modo che la competenza per quelli di importo superiore rimane in capo alle strutture centrali dell'Ateneo preposte all'attività provveditoriale.
3. I Dipartimenti dell'Ateneo, oltre ai limiti di valore indicati ai commi precedenti, in conformità alle vigenti previsioni normative e statutarie possono procedere ad acquisti solo ed esclusivamente nell'ambito dell'attività di didattica e/o di ricerca, senza comunque mai potere duplicare o sostituire acquisti già effettuati e/o programmati dagli Uffici centrali dell'Ateneo.

Art. 6 - Albo degli operatori economici, indagini di mercato e manifestazioni di interesse

1. L'Ateneo, tramite i propri uffici centrali preposti all'attività provveditoriale, istituisce un elenco di operatori economici, suddiviso per categorie e per fasce d'importo, dal quale selezionare quelli con i quali contrattare.
2. L'Albo in questione è costituito a seguito di avviso pubblico, che deve contenere le categorie e le fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico che intenda essere iscritto, attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva redatta secondo le pertinenti previsioni normative, ed è tenuto a informare prontamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni

intervenute nel possesso dei requisiti in precedenza dichiarati, anche ai fini della collocazione in una diversa sezione dell’elenco.

3. L’amministrazione valuta le istanze pervenute, e sussistendone i requisiti provvede alle relative iscrizioni. L’Albo formato viene aggiornato con cadenza almeno annuale, potendo tuttavia l’amministrazione provvedere in qualunque momento alla cancellazione, così come originariamente alla non iscrizione, di quegli operatori che abbiano falsamente dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, ovvero che, secondo motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate ovvero un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono parimenti essere esclusi quegli operatori economici che non abbiano presentato preventivi od offerte per almeno due volte nell’arco di un biennio.
4. Una volta costituito l’Albo viene pubblicato nella apposita sezione del sito d’Ateneo, con ogni modifica o aggiornamento successivo.
5. La consultazione dell’Albo, ove costituito, avviene individuando gli operatori economici secondo le specifiche modalità previste con la determinazione che lo istituisce, con riferimento alla categoria merceologica e alla fascia d’importo in funzione della procedura specificamente in rilievo. Laddove sulla base di tali criteri possa essere individuata una pluralità di operatori idonei si procede utilizzando il criterio della rotazione, in quest’ultimo caso secondo modalità predeterminate funzionali a garantire la trasparenza e la parità di trattamento tra gli operatori.
6. Laddove non sia ancora stato istituito l’elenco degli operatori economici, ovvero per il caso in cui l’utilizzazione dello stesso non risulti concretamente utile, l’amministrazione procede, anche in via informale, all’espletamento di indagini di mercato al fine di individuare operatori economici idonei, interessati all’espletamento dei lavori e/o dei servizi o alla fornitura di quei beni di cui l’Ente necessita. Ferma restando l’imprescindibile applicazione dei principi di imparzialità, efficienza e trasparenza, le indagini di mercato vengono svolte secondo le modalità più opportune, con adeguata differenziazione in relazione all’importo, alla rilevanza e alla complessità dell’acquisto, eventualmente anche attraverso la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di quelli di altre stazioni appaltanti. Secondo le modalità qui indicate, l’indagine di mercato deve essere svolta prima dell’adozione della determina a contrarre quando ciò risulti effettivamente utile al fine di acquisire una più adeguata conoscenza degli elementi fondamentali della procedura da indicare nella medesima determina. Per i medesimi fini, gli uffici o gli organi competenti possono considerare di svolgere consultazioni preliminari di mercato secondo le previsioni degli artt. 66 e 67 del Codice.
7. Quando emergano esigenze relative a una migliore garanzia di trasparenza e di imparzialità, e comunque sempre laddove occorre verificare la supposta unicità o la incomparabile

convenienza economica riferibile al singolo operatore, l'Ente procede alla esplorazione del mercato mediante manifestazioni di interesse. Le stesse sono pubblicate nell'apposita sezione del sito dell'Ente per almeno dieci giorni, e devono contenere, avendo riferimento alle circostanze del singolo caso con modalità quanto più analitiche possibili, l'indicazione dell'oggetto e del prezzo dell'acquisto, il termine e le modalità attraverso le quali fornire riscontro, nonché il numero esatto degli operatori tra i quali si svolgerà il successivo confronto competitivo secondo quanto previsto ai successivi artt. 9 e 10 di questo Regolamento.

Art. 7 - Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni singola procedura di affidamento viene individuato, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui al precedente art. 3 ovvero nell'atto di avvio della procedura relativa a singoli interventi non inclusi in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP). Il RUP nominato svolge ogni compito, anche di carattere propedeutico, inerente i contratti di cui al presente Regolamento, tra cui le attività di programmazione, progettazione, affidamento e vigilanza sulla corretta esecuzione.
2. Il RUP viene nominato, preferenzialmente tra i dipendenti assegnati alla struttura che propone l'acquisto, avendo riguardo al necessario livello di inquadramento, alle competenze professionali acquisite, alla pertinenza della funzione ricoperta rispetto all'oggetto del contratto, all'anzianità di servizio, sempre in coerenza alle prescrizioni della disciplina di riferimento e alle indicazioni presenti nelle pertinenti linee guida dell'ANAC.
3. Per le spese non rientranti nella programmazione di cui al precedente art. 3, il RUP va nominato, con atto formale del responsabile della struttura che propone l'acquisto tra i dipendenti di ruolo afferenti alla struttura medesima. Laddove, avendo riguardo alle specificità dell'acquisto da porre in essere e con il supporto di specifica motivazione, si abbia riscontro che all'interno della struttura non risulti presente alcun idoneo profilo professionale, il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo afferenti ad altra struttura, sentito previamente il relativo Responsabile. In caso di dissenso, e comunque per qualunque altra ipotesi idonea a non permettere una celere ed adeguata identificazione del RUP, esso può essere sempre nominato dal Direttore generale dell'Ateneo.
4. Il RUP, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi del supporto delle strutture dell'Ateneo, oltre che di un ufficio appositamente istituito, dotato di specifiche competenze necessarie per garantire il corretto svolgimento della procedura, secondo le modalità di cui al seguente art. 18.
5. L'Ateneo istituisce un apposito albo dei RUP, articolato per qualificazioni possedute e competenze professionali acquisite, in conformità alle indicazioni presenti nel Codice dei contratti pubblici e nelle Linee guida dell'ANAC.

Art. 8 - Avvio delle procedure di acquisto

1. L'avvio delle procedure di spesa sotto soglia è preceduta da una determina di autorizzazione alla spesa e di nomina del RUP adottata dal Responsabile della struttura proponente, ovvero dagli organi competenti secondo le soglie nel caso rilevanti.
2. La conseguente determina a contrarre, sottoscritta dal Responsabile della struttura munito di competenza provveditorale, deve contenere:
 - l'identificazione dell'oggetto dell'affidamento;
 - il valore economico stimato dell'affidamento e, per quanto occorra, le caratteristiche della prestazione, se del caso dettagliate in apposito capitolato tecnico con l'elenco prezzi unitari, ovvero con allegata la pertinente relazione istruttoria del RUP o di ogni altra pertinente documentazione;
 - la motivazione che giustifica la spesa che si intende effettuare, anche in relazione all'eventuale mancato ricorso agli strumenti negoziali messi a disposizione da CONSIP;
 - il criterio scelto per la selezione dell'affidatario;
 - i requisiti soggettivi richiesti per il relativo affidamento e i criteri di selezione, con l'eventuale indicazione del numero di operatori che si intendono invitare e del canale utilizzato per tale individuazione.
3. La determinazione di autorizzazione alla spesa e la determina a contrarre, ovvero l'unico atto che entrambe racchiude, devono essere ritualmente protocollati contestualmente alla loro emanazione.

Art. 9 - Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto può avvenire nei casi previsti dalla legge, entro i limiti di importo dell'acquisto dalla stessa determinati.
2. L'affidamento diretto è generalmente preceduto da una preliminare indagine volta alla specifica individuazione delle più idonee soluzioni disponibili al fine di soddisfare con le modalità più efficaci, efficienti ed economiche i fabbisogni dell'Ateneo. Laddove non risulti ancora istituito l'elenco degli operatori economici, o lo stesso non sia concretamente utilizzabile in ragione della specifica tipologia dell'acquisto, l'indagine di mercato vale anche ad identificare la platea degli operatori economici potenziali affidatari.
3. La selezione degli operatori economici viene effettuata dal RUP, con il supporto degli uffici competenti, tra i soggetti iscritti all'elenco degli operatori economici laddove istituito – con rilevanza della categoria dei lavori, servizi e forniture di interesse - ovvero tra gli iscritti abilitati al MEPA, mediante avviso esplorativo pubblicato sul sito *internet* dell'Università ovvero tramite indagini di mercato.

4. Laddove istituito l'Albo, l'identificazione dell'affidatario dal medesimo costituisce modalità preferenziale di selezione degli operatori economici, salvo il caso di diversa indicazione di legge.
5. La consultazione di più operatori economici, comunque sempre consentita, viene preferenzialmente posta in essere per gli acquisti, di qualunque tipologia, compresi tra i 20.000 e i 40.000 euro, nel qual caso debbono essere acquisiti almeno due preventivi. Per gli acquisti ricompresi tra i 40.000 euro e le soglie identificate dall'art. 36, co. 2, lett b), del Codice, si procede con l'acquisizione di tre preventivi per gli acquisti di lavori e di cinque preventivi per gli acquisti di beni e servizi. Nella vigenza della normativa che temporaneamente consente, per gli acquisti ricompresi nelle soglie di valore in ultimo indicate, di non ricorrere alla preventiva consultazione di più operatori economici, costituisce criterio preferenziale dell'Ente quello di acquisire due preventivi per gli acquisti di lavori e tre per gli acquisti di servizi e forniture. In tutti i casi in cui non vengano preventivamente consultati più operatori economici occorre comunque motivare in ordine all'oggetto dell'affidamento, al suo importo, al fornitore e alle ragioni di scelta del fornitore, nonché circa il possesso da parte dello stesso fornitore dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale, anche con riguardo alla natura e all'oggetto del contratto. Quando si procedere consultando più operatori economici, la procedura è invece avviata dal RUP con la trasmissione di una richiesta di preventivo, la quale indica sinteticamente ma chiaramente i seguenti elementi:
 - l'oggetto specifico del bene e/o della prestazione e il prezzo base dell'acquisto;
 - i criteri di valutazione seguiti dall'Ente;
 - il termine per la presentazione del preventivo;
 - le eventuali caratteristiche e le condizioni particolari del bene e/o della prestazione richiesta.
6. Nell'ambito delle procedure di acquisto disciplinate dal presente articolo va data preferenza al criterio selettivo del prezzo più basso, fatti i salvi i casi espressamente individuati all'art. 95, co. 3, del Codice. Per garantire la corretta operatività dello stesso nel procedere all'acquisto, pur nel doveroso rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione ed equivalenza delle prestazioni, occorre in particolare provvedere alla identificazione quanto più analitica possibile del bene o del servizio da acquisire, e ciò al fine di escludere le offerte non conformi ai concreti bisogni dell'Ente e di rendere effettiva la comparazione dei prezzi offerti. Nell'acquisizione dei preventivi l'amministrazione garantisce la parità di trattamento tra gli operatori, con particolare riferimento alla coincidenza del termine per la presentazione dei preventivi medesimi ed alla assicurazione della segretezza di questi fino allo spirare del termine di presentazione. I preventivi devono essere sempre e comunque ricevuti presso il protocollo dell'ente, e devono immancabilmente essere verificati contestualmente, con attestazione espressa di tale contestualità.

7. In casi eccezionali, debitamente motivati e comprovati, il RUP può ritenere di rivolgersi a un unico operatore economico, comunque sempre nel rispetto del principio di rotazione. Ciò è in particolare consentito in presenza di eventuali urgenze per cause imprevedibili o esterne non imputabili all'Ateneo. Se la necessità di rivolgersi a un singolo operatore deriva invece dalla unicità del bene o del servizio, occorre analiticamente motivare in ordine alla infungibilità del bene o del servizio medesimo. L'effettiva esistenza di tale infungibilità deve peraltro essere verificata mediante la predisposizione di idonee manifestazioni di interesse pubblicate sul sito dell'Ateneo, le quali vanno rinnovate con cadenza almeno annuale laddove venga a reiterarsi l'acquisto del bene o del servizio considerato infungibile.
8. Gli acquisti mediante affidamento diretto devono sempre e comunque essere motivati secondo le consuete forme e le modalità richieste dalla legge e dalla disciplina di riferimento. Per affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, tuttavia, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può anche essere espressa in forma sintetica, eventualmente attraverso la semplice riproduzione della motivazione applicabile al caso specifico nell'ambito di una lista di scelte predefinita che l'amministrazione può rendere disponibile mediante l'emanazione di un atto a contenuto generale. Quale che sia l'importo dell'acquisto, la motivazione inerente al prezzo dello stesso non può limitarsi ai preventivi pervenuti, ma deve invece necessariamente dare conto della presenza di listini di riferimento, dell'esistenza di acquisti comparabili in precedenza posti in essere dall'ente e/o da altre amministrazioni pubbliche e/o da idonee indagini di mercato, e ciò sempre al fine di giustificare la congruità tra il prezzo pattuito, la prestazione e/o il bene oggetto di acquisto.
9. Nella procedura di affidamento diretto la determina a contrarre può coincidere con la determina di affidamento. In tal caso la stessa contiene ogni elemento dalla legge richiesto ai fini dell'utile perfezionamento dell'acquisto, salvo ogni diversa e/o più puntuale previsione presente nella disciplina di riferimento.

Art. 10 - Procedura negoziata all'interno dei limiti delle soglie di rilevanza comunitaria

1. La procedura negoziata avviene con la consultazione di un numero di operatori economici, ove esistenti, almeno pari a quelli previsti dalla legge con riferimento alle soglie nel caso rilevanti.
2. Il RUP individua gli operatori economici da invitare, selezionandoli, ove istituito, dall'elenco dei fornitori ovvero tramite selezione sul MEPA, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Il RUP può anche procedere mediante avviso di indagine esplorativa di mercato opportunamente pubblicizzato sul sito dell'ente. Laddove si preveda la possibilità di una selezione degli operatori invitati ad offrire, occorre sempre dare attuazione al principio di rotazione, e l'Ente deve sempre procedere alla selezione in modo trasparente e non discriminatorio, dandone preventiva comunicazione. In tali casi, la manifestazione di interesse

ad offrire indica analiticamente l'oggetto dell'acquisto e i requisiti di qualificazione soggettiva, sia di natura patrimoniale che professionale, che agli operatori economici invitati si richiedono.

3. Le procedure negoziate sono aggiudicate, salvo i diversi casi previsti dalla normativa vigente, con il criterio del prezzo più basso in applicazione dei principi di tempestività, proporzionalità, economicità ed efficienza, senza necessità di ulteriori motivazioni. Nel caso invece si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Prima dell'avvio di ogni procedura deve comunque essere analiticamente determinato l'oggetto del contratto e il prezzo dell'acquisto, in ordine al quale invitare a offrire e se e per quanto occorra negoziare.

Art. 11 - Specificità proprie agli acquisti inerenti la ricerca scientifica

1. Per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca l'applicazione del principio di rotazione può eventualmente essere derogata qualora la ripetitività e/o la continuità della fornitura o del servizio costituisca elemento essenziale e imprescindibile ai fini della effettiva riuscita dell'attività di ricerca in concreto posta in essere. La ricorrenza di tale presupposto, indefettibile ai fini della legittima operatività della deroga, va puntualmente motivata con specifico riferimento alla necessità di ottenere specifici risultati rispetto all'attività di ricerca in essere, o altrimenti con riguardo alla diversa esigenza di sviluppare risultati pienamente coerenti e/o comparabili a quelli di altre ricerche. Per questi casi, la motivazione dell'acquisto espone, occorrendo anche cumulativamente:
 - l'unicità del prodotto o del servizio necessario;
 - le caratteristiche funzionali e di risultato necessarie al raggiungimento del bisogno identificato;
 - le caratteristiche di processo, di metodo e le specifiche componentistiche da utilizzarsi.
2. Laddove la struttura del mercato riscontri la eventuale presenza di più operatori idonei ad offrire i medesimi prodotti o servizi considerati, anche in via meramente funzionale, infungibili ai fini dell'attività di ricerca, rimane confermata la possibilità di non dovere procedere con acquisti equivalenti, ma va comunque garantita l'osservanza del principio di rotazione fra quegli operatori disponibili a fornire gli stessi identici beni o gli stessi identici servizi alle medesime condizioni economiche, o comunque nel rispetto del principio di economicità.
3. L'unicità del fornitore (uscente), così come, eventualmente, la incomparabile convenienza delle condizioni dallo stesso offerte, devono comunque essere verificate mediante idonea manifestazione di interesse, pubblicata per almeno dieci giorni nella apposita sezione del sito d'ateneo, manifestazione contenente una puntuale indicazione ed analitica motivazione dell'oggetto e del prezzo (atteso) dell'acquisto.
4. La manifestazione d'interesse non necessita di essere ripetuta per ogni singolo acquisto, potendo quindi la stessa essere utile a consentire più acquisti con il solo operatore, o con i soli

operatori, che alla stessa hanno dato riscontro, fino al limite temporale dei dodici mesi successivi alla pubblicazione della manifestazione di interesse medesima.

Art. 12 - Acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 euro

1. Come da indicazione presente nelle linee guida n. 4 dell'ANAC, con riferimento agli acquisti inferiori a euro 1.000,00 il principio di rotazione non trova applicazione, così come non vi è necessità di consultare operatori economici diversi dall'affidatario. Rimane in ogni caso ferma la necessità di motivare, ancorché sinteticamente, in ordine alle ragioni che determinano l'acquisto, con particolare riferimento alla necessità, alla congruità del prezzo rispetto alla prestazione o al bene oggetto dell'acquisto, avendo specificamente cura di precisare l'economicità della spesa rispetto a listini di riferimento o ad acquisti precedenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Tali modalità di acquisto non possono in nessun caso determinare forme di frazionamento della spesa, né quindi incidere sui limiti quantitativi degli acquisti determinati dalla rilevanza degli scaglioni così per come identificati al precedente art. 4.

Art. 13 - Determina di affidamento

1. La determina di affidamento, su proposta del RUP in caso di affidamento diretto e del seggio di gara in caso di procedura negoziata e susseguente alle necessarie verifiche di legge, promana, per quanto concerne le strutture centrali, dal competente dirigente dell'Area provveditorale, mentre per il caso delle strutture periferiche compete al Responsabile della struttura medesima.
2. La determina di affidamento deve sinteticamente riprodurre, e inoltre contenere:
 - l'indicazione della determina a contrarre, ove non contestuale a quella di affidamento;
 - l'indicazione del RUP e delle sue valutazioni;
 - un'adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente;
 - l'oggetto specifico della prestazione e le sue caratteristiche tecniche;
 - l'indicazione del soggetto affidatario e il possesso dei requisiti richiesti;
 - l'importo di aggiudicazione e la copertura contabile;
 - il termine di durata del contratto, se ad esecuzione continuata o nel caso di accordo quadro.
3. La determina di affidamento deve essere protocollata nelle forme rituali contestualmente alla sua emanazione. La stessa, salvo eventualmente quanto previsto dall'art. 1, co.32, della l.n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del Codice, nel sito *web* di Ateneo.

Art. 14 - Fase di verifica del possesso dei requisiti

1. Prima della determina di affidamento, il RUP procede alla verifica dei requisiti richiesti in capo all'operatore economico individuato, salvo eventuali difformi previsioni di legge o diverse indicazioni presenti nelle linee guida dell'ANAC.
2. Prima della stipula del contratto, il RUP verifica i requisiti di carattere generale secondo le modalità indicate nei commi successivi e, a prescindere dal valore dell'affidamento, quelli speciali se previsti, le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività e l'insussistenza di interdittiva antimafia, per i casi prescritti dalla vigente normativa in materia.
3. Per gli affidamenti di valore inferiore o pari a euro 5.000,00 occorre:
 - acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
 - acquisire il documento di regolarità contributiva (DURC);
 - procedere alla verifica delle annotazioni eventualmente presenti nelle banche dati ANAC.
4. Per gli affidamenti di importo superiore a euro 5.000,00 e inferiore a euro 20.000,00 occorre:
 - acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
 - acquisire il documento di regolarità contributiva (DURC);
 - procedere alla verifica delle annotazioni eventualmente presenti nelle banche dati ANAC;
 - acquisire la visura camerale;
 - verificare l'assenza di carichi prendenti previa richiesta alla Procura della Repubblica competente - Ufficio del Casellario Giudiziale;
 - verificare la regolarità di imposte e tasse da richiedere all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale della città di riferimento.
 - verificare l'assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure non ancora concluse per la dichiarazione di una delle predette situazioni attraverso la consultazione del portale telematico per accedere al registro delle imprese e alle banche dati delle Camere di commercio.
5. Per gli affidamenti di importo superiore a euro 20.000,00 occorre:
 - acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
 - acquisire il documento di regolarità contributiva (DURC);
 - procedere alla verifica delle annotazioni eventualmente presenti nelle banche dati ANAC;
 - acquisire la visura camerale;
 - verificare l'assenza di carichi prendenti previa richiesta alla Procura della Repubblica competente - Ufficio del Casellario Giudiziale;

- verificare la regolarità di imposte e tasse da richiedere all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale della città di riferimento;
- verificare l’assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure non ancora concluse per la dichiarazione di una delle predette situazioni attraverso la consultazione del portale telematico per accedere al registro delle imprese e alle banche dati delle Camere di commercio;
- verificare il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili attraverso richiesta alla Direzione provinciale del lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l’impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l’operatore economico.

6. Per gli affidamenti di importo superiore a euro 5.000,00 e inferiore a euro 40.000,00, al fine di semplificare la procedura di verifica dei requisiti, si potrà acquisire il CIG in modalità SIMOG con richiesta al fornitore di trasmettere il PASSOE al fine di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.
7. Per gli affidamenti di importo superiore a euro 40.000,00, e comunque per tutte le procedure negoziate, dovrà essere acquisito il CIG in modalità SIMOG con richiesta al fornitore di trasmettere il PASS-OE e si procederà alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.
8. Per gli affidamenti di importo superiore a euro 150.000,00 è necessario altresì acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 159 del 2011.
9. Il RUP, verificati positivamente i requisiti dell’aggiudicatario, ne dà comunicazione all’Ufficio competente affinché provveda alla determina di aggiudicazione, che dovrà essere adeguatamente motivata.
10. In caso di urgenza, la determina di affidamento potrà essere adottata nelle more della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, sottponendo l’atto a clausola risolutiva in caso di esito negativo della stessa.
11. Gli uffici provveditorali dell’Ateneo potranno specificare, ai sensi del successivo art. 21 di questo Regolamento, le modalità e le procedure che tutte le strutture dell’Ente sono tenute ad osservare per la verifica dei requisiti richiesti all’operatore economico al fine della legittima adozione della determina di affidamento.

Art. 15 - Stipula del contratto

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente Regolamento avviene mediante scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall’Università, nel rispetto della normativa vigente, normalmente tramite posta elettronica certificata. È facoltà dell’amministrazione, in casi specifici, non richiedere una garanzia definitiva in applicazione dell’art. 103, co. 11, del Codice.

2. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di inadempimento parziale o totale, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.
3. I contratti perfezionati attraverso la sottoscrizione di entrambe le parti vanno tempestivamente repertoriati nell'apposita sezione del protocollo.

Art. 16 – Esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che ha il compito di verificare il rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini contrattuali.
2. In fase di esecuzione del contratto il RUP si avvale, nel rispetto della normativa vigente, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o del Direttore dei lavori (DL) nonché degli altri soggetti previsti all'art. 101 del Codice.

Art. 17 - Termini di pagamento

1. La liquidazione del pagamento viene disposta a cura dell'Ufficio competente, sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto dell'operatore economico a ricevere il corrispettivo pattuito a seguito del rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
2. I pagamenti sono effettuati dopo il compimento delle verifiche previste dalla legge e a seguito di emissione di regolare fattura in formato elettronico, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa. Nel caso di acquisti effettuati da operatore economico estero la fattura in formato elettronico può eventualmente essere sostituita da ogni altro documento equipollente secondo la disciplina fiscale applicabile.
3. Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18 – Coordinamento e supporto

1. Gli uffici provveditorali centrali dell'Ateneo contribuiscono all'uniforme applicazione delle disposizioni normative e regolamentari relative agli acquisti sottosoglia, anche attraverso l'attività di cui all'art. 21 del presente Regolamento. A seguito di richiesta dei soggetti comunque interessati da tali procedure di acquisto, essi uffici sovrintendono e coordinano alle stesse procedure, suggerendo ogni intervento necessario al fine di garantire la correttezza dell'azione amministrativa, il rispetto delle tempistiche e la parità di trattamento di chiunque interessato. Ai fini di tale garanzia, gli uffici provveditorali centrali dell'Ateneo eventualmente provvedono mediante segnalazione al Direttore generale, che adotta ogni provvedimento organizzativo di carattere consequenziale, nei casi più gravi provvedendo all'avocazione dell'istruttoria di singole pratiche.

2. Al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa in ordine alle procedure d'acquisto sottosoglia, l'Ente istituisce una struttura permanente a supporto dei RUP che di tali acquisti si occupano. Tale struttura, istituita su proposta del Direttore Generale con delibera del Consiglio di amministrazione, è costituita da personale in possesso delle necessarie competenze provveditorali, tecniche, giuridiche e finanziarie, eventualmente anche appartenente ai ruoli della docenza. La struttura in questione è organizzata secondo le modalità più idonee alla soddisfazione della funzione assegnata, con precipua attenzione alle esigenze determinate dalle specificità proprie agli acquisti inerenti la ricerca scientifica. Nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, per garantire l'osservanza dei principi di efficienza, efficacia e tempestività prima richiamati, di tale struttura possono anche fare parte soggetti esterni all'Ateneo.
3. Nell'ambito degli acquisti effettuati dai Dipartimenti i RUP si avvalgono in via ordinaria del supporto degli uffici provveditorali della corrispondente struttura, sempre e comunque ferma restando la possibilità del supporto di cui al co. 2, e l'eventualità del coordinamento di cui al co. 1 di questo articolo.

Art. 19 – Monitoraggio

1. L'Ateneo organizza idonei controlli rispetto allo svolgimento complessivo dell'attività provveditorale effettuata al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria. Successivamente al primo anno di vigenza del presente Regolamento gli stessi si sviluppano anche attraverso l'istituzione di un'apposita struttura di monitoraggio, alla quale partecipano pure soggetti esterni all'Ateneo. Sulla istituzione e il funzionamento di questa delibera, su proposta del Rettore, il Consiglio di amministrazione dell'Università.
2. L'attività di monitoraggio indicata al co. 1 del presente articolo concerne almeno il 5% delle procedure di acquisto poste in essere da parte di ciascuna struttura, inclusi i Dipartimenti. Gli acquisti da sottoporre a monitoraggio sono individuati, tra tutti quelli che le strutture pongono in essere, con l'ausilio di mezzi e di procedure informatiche tali da rendere casuale, e comunque né predeterminabile o altrimenti prevedibile, l'oggetto del monitoraggio.
3. Salvo il caso in cui si abbia riscontro di violazioni per le quali risulti doverosa la segnalazione o la denuncia alle Autorità amministrative e giudiziarie competenti, l'attività di monitoraggio svolta ai sensi del presente articolo assume carattere collaborativo e risulta funzionale alla corretta applicazione del presente Regolamento, nonché se e per quanto occorra alla correzione delle criticità e delle disfunzioni che nell'ambito delle procedure di acquisto si riscontrano, contribuendo all'implementazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità delle stesse, per la qual cosa della specifica attività di verifica effettuata e dei suoi risultati viene data idonea comunicazione ai soggetti interessati e al Responsabile della struttura. A partire dalla fine del secondo anno di applicazione del presente Regolamento, con apposita deliberazione del

Consiglio di amministrazione possono essere individuati elementi di premialità per quelle strutture per le quali si abbia puntuale riscontro dell'osservanza delle prescrizioni di legge e di questo Regolamento, ovvero di penalizzazione per quelle altre che abbiano reiterato violazioni già oggetto di precedente segnalazione.

Art. 20 - Comunicazioni e pubblicazioni

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, l'Ente pubblica, per il tramite dei competenti uffici, le informazioni relative agli acquisti sottosoglia sul sito *web* di Ateneo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 21 - Modalità di attuazione ed indicazioni operative

1. Ai fini della più utile implementazione ed attuazione del presente Regolamento, nonché ai fini della chiarificazione della disciplina di riferimento, gli Uffici centrali dell'Ente deputati alla gestione degli acquisti possono predisporre delle linee guida utili a supportare l'uniforme applicazione della normativa vigente, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della prassi amministrativa delle preposte autorità di regolazione.
2. I predetti uffici sono altresì abilitati alla compilazione di un manuale operativo il quale racchiuda le indicazioni contenute nelle predette linee guida o circolari.

Regolamento elettorale di Ateneo

Titolo I – Principi generali

Articolo 1 – Contenuto del regolamento

1. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.

Articolo 2 – Calendario delle elezioni degli organi dell'Ateneo

1. Il decano dei professori ordinari, su invito del Senato accademico, indice le elezioni del rettore e stabilisce le date delle votazioni in modo che le stesse siano comprese tra il centottantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica, periodo entro il quale devono comunque essere concluse le operazioni di voto.

2. Il rettore indice le elezioni per le componenti elettive in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione e fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato di ciascuna componente, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

3. La procedura di individuazione delle componenti non elettive in Consiglio di amministrazione, previste dall'art. 8, comma 2, lett. b) e c) dello Statuto, deve concludersi entro il 15 luglio antecedente la scadenza del mandato.

Titolo II – Elezione del rettore

Articolo 3 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo:

a) tutti i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni;

b) tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni;

c) tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 4 – Voto ponderato del personale tecnico-amministrativo al fine dell'elezione del rettore

1. I voti del personale tecnico-amministrativo contribuiscono all'elezione del rettore in misura ponderata corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 5 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori ordinari, su invito del Senato accademico, con atto contenente l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto, nonché del numero dei seggi e dell'ubicazione degli stessi.

Articolo 6 – Commissione elettorale

1. Il Senato accademico nomina una Commissione elettorale composta da:

a) il decano dei professori ordinari;

b) un professore associato;

c) un ricercatore, **anche a tempo determinato**;

d) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;

e) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.

La Commissione è presieduta dal decano dei professori ordinari, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale di Ateneo, raccogliere le proposte di candidatura, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione del risultato elettorale; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 7 – Presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere proposte non oltre il 35° giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Il decano renderà subito noto l'elenco delle candidature mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi.

3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 1 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 8 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per categoria di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono fare opposizione, entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 9 – Convocazione

1. La convocazione degli aventi diritto al voto per l'elezione del rettore deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni.
2. La convocazione è effettuata mediante nota del decano trasmessa, tramite posta elettronica, all'indirizzo telematico istituzionale della struttura di appartenenza dell'elettore. Sarà cura della struttura comunicare la convocazione a ciascun interessato.

Articolo 10 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - un professore ordinario;
 - un professore associato;
 - un ricercatore, **anche a tempo determinato**;
 - un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.Tali componenti sono nominati dal decano che indica anche il presidente e il vicepresidente del seggio.
2. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 11 – Operazioni di scrutinio

1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto, rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale ad esse relativo.
2. La Commissione elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica, sino alla compilazione della graduatoria finale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, dello Statuto.
3. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta dall'art. 6, comma 7, dello Statuto, è proclamato eletto dal decano.

Articolo 12 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del Senato accademico, indice le elezioni del rettore e fissa le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica.

Titolo III – Elezioni delle rappresentanze in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione e nella Consulta degli studenti

Capo A – Elezioni dei rappresentanti in Senato accademico dei direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo

Articolo 13 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per la designazione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento e dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari tutti i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.
2. Ha diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento, i direttori che ricoprano tale carica alla data di indizione delle elezioni.
4. Hanno diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari i professori di seconda fascia e i ricercatori **anche a tempo determinato** che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.
5. Ha diritto all'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 14 – Collegi elettorali

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori **anche a tempo determinato** in Senato accademico, sono individuate le aree scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le suddette elezioni saranno costituiti quattordici distinti collegi, uno per ogni area. I docenti eserciteranno i propri diritti elettorali nell'ambito del collegio corrispondente all'area scientifico-disciplinare a cui appartengono. Risulteranno eletti quattro professori associati e quattro ricercatori, **anche a tempo determinato**, che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze, calcolate in percentuale rispetto al numero dei votanti, con priorità per coloro che appartengono alle aree scientifico-disciplinari non rappresentate tra quelle di afferenza della componente dei direttori di dipartimento.

Articolo 15 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti in Senato accademico dei direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, nella composizione prevista dall'art. 7 dello Statuto, sono indette dal rettore con decreto, contenente l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi saranno resi noti anche con successivo provvedimento.

Articolo 16 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:

- a) un professore ordinario;
- b) un professore associato;
- c) un ricercatore, anche a tempo determinato;
- d) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.

Il rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale di Ateneo, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 17 – Candidature dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico

1. Per l'elezione dei rappresentanti in Senato accademico dei professori associati, dei ricercatori, anche a tempo determinato, e del personale tecnico-amministrativo, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.

2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noti gli elenchi dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. Lo stesso Ufficio renderà, altresì, noto, sempre mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, l'elenco nominativo di tutti i direttori di dipartimento.

3. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori, anche a tempo determinato, i nominativi dei candidati, per ciascuno dei collegi di cui al precedente art. 14, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i nominativi dei candidati, di cui al precedente comma 2, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto. Per l'elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento, i nominativi di cui al precedente comma 2, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 18 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per collegio di appartenenza, viene affisso almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono fare opposizione, entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 19 – Convocazione

1. La convocazione degli aventi diritto al voto per l'elezione delle rappresentanze in Senato accademico di cui al presente capo deve precedere di almeno sette giorni la data di inizio delle votazioni.

2. La convocazione è effettuata mediante nota del rettore trasmessa, tramite posta elettronica, all'indirizzo telematico istituzionale della struttura di appartenenza dell'elettore. Sarà cura della struttura comunicare la convocazione a ciascun interessato.

Articolo 20 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:

- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore, anche a tempo determinato;
- un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario.

Tali componenti sono nominati dal rettore che indica anche il presidente e il vicepresidente del seggio.

2. Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 21 - Operazioni di voto e di scrutinio

1. Il presidente di ciascun seggio, terminate le operazioni di voto darà inizio a quelle di scrutinio, che si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 22 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in Senato accademico, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi diciotto posti della predetta graduatoria.
2. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori, **anche a tempo determinato**, in Senato accademico, per ciascun collegio elettorale, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno utilmente collocati nella predetta graduatoria, nel numero e con le modalità indicate dal precedente articolo 14, comma 2, e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) i quattordici collegi delle aree scientifico-disciplinari eleggeranno quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori **anche a tempo determinato**;
 - b) l'elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinare non rappresentate tra quelle di afferenza dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l'individuazione di non più di un docente per area scientifico-disciplinare.
3. Risulteranno eletti coloro che avranno avuto le maggiori percentuali utili per entrare nella graduatoria dei quattro professori associati e dei quattro ricercatori, **anche a tempo determinato**. In caso di parità di percentuali, sia all'interno di un'area, sia nel confronto fra aree diverse, prevorrà il candidato più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della predetta graduatoria. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 23 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento e nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 22. Quando la relativa graduatoria sia esaurita o non consenta il rispetto dei superiori criteri, vengono indette elezioni suppletive e fissate le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo B – Elezione dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione

Articolo 24 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 25 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.

Articolo 26 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
 - a) un docente, che la presiede;
 - b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
 - c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 27 – Liste dei candidati

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 75 studenti aventi diritto al voto.
5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
6. Ogni studente può presentare una sola lista.

7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria, laddove esistente.
8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 dello Statuto.
10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.

Articolo 27 bis - Propaganda elettorale

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono stabilite dalla Commissione elettorale in modo da garantire la parità di trattamento tra le associazioni studentesche interessate iscritte all'Albo.
2. Vengono fissati a cura dell'Università appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e messe a disposizione aule per lo svolgimento di assemblee.

Articolo 28 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'eletto viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 29 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
 I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 30 – Operazioni di voto e di scrutinio

1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
3. Il voto di lista deve essere espresso dall'eletto in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
4. L'eletto può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.
5. Se l'eletto non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.
6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'eletto indicare la data di nascita del candidato prescelto.
7. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 31 – Attribuzione dei seggi

1. L'attribuzione alle varie liste dei sei seggi, per il Senato accademico, dei due seggi, per il Consiglio di amministrazione e dei due seggi, per il Nucleo di valutazione, avviene su base proporzionale.
- A tale scopo, la Commissione elettorale:
 - a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi

elettorali;

b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per sei per il Senato accademico e per due per il Consiglio di amministrazione e per il Nucleo di valutazione, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;

c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.

2. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

3. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 32 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale dell'Università di Catania entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 33 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.

2. In caso di esaurimento della graduatoria non si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo C - Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta degli studenti.

Articolo 33 bis – Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i rappresentanti degli studenti in carica, alla data di indizione delle elezioni, nel rispettivo Consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale.

Articolo 33 ter – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, in carica nei Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale, sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento o dal presidente della struttura didattica speciale, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.

2. Il direttore di dipartimento o il presidente della struttura didattica speciale predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.

3. È compito del direttore convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di indizione delle votazioni.

4. L'assemblea sarà presieduta dallo studente rappresentante nel consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale più anziano per anno di iscrizione e, a parità di anno di iscrizione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

5. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.

6. La predetta assemblea elegge il rappresentante degli studenti del rispettivo Consiglio di dipartimento o di struttura didattica speciale, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulterà eletto colui che, nell'ambito della predetta graduatoria, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di iscrizione al corso di studio di appartenenza; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il presidente dell'assemblea provvederà a trasmettere il verbale contenente l'esito della votazione al direttore di dipartimento o al presidente della struttura didattica speciale, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

9. È compito del direttore di dipartimento o del presidente della struttura didattica speciale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore di dipartimento o il presidente della struttura didattica speciale decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni e durano in carica un biennio, subordinatamente alla durata del mandato di rappresentante nei consigli di dipartimento o di struttura didattica speciale.

Articolo 33 quater – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.

2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Titolo IV – Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione (abrogato)

Articolo 34 – Elettorato attivo e passivo (abrogato)

Articolo 35 – Indizione delle elezioni (abrogato)

Articolo 36 – Commissione elettorale (abrogato)

Articolo 37 – Presentazione delle candidature (abrogato)

Articolo 38 – Elenco degli elettori (abrogato)

Articolo 39 – Seggi elettorali (abrogato)

Articolo 40 – Operazioni di scrutinio (abrogato)

Articolo 41 – Completamento del percorso di studi di primo livello (abrogato)

Articolo 42 – Anticipata cessazione dalla carica (abrogato)

TITOLO IV BIS - Elezione dei componenti del Collegio di disciplina

Articolo 34 bis – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo, per ciascuna sezione del Collegio di disciplina, i docenti dell'Ateneo che, alla data di indizione delle elezioni, appartengono alla fascia corrispondente alla sezione da eleggere.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo, per ciascuna sezione del Collegio di disciplina, i docenti anche di altri Atenei che, alla data di indizione delle elezioni, appartengono alla fascia corrispondente alla sezione da eleggere.

Articolo 35 bis – Collegi elettorali

1. Ai fini dell'elezione dei componenti delle tre sezioni del Collegio di disciplina, sono costituiti tre distinti collegi, uno per ogni sezione. I docenti eserciteranno i propri diritti elettorali nell'ambito del collegio corrispondente alla fascia a cui appartengono.

Articolo 36 bis – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina sono indette dal rettore con decreto, contenente l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi saranno resi noti anche con successivo provvedimento.
2. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo e comunicato con ogni mezzo idoneo.

Articolo 37 bis – Candidature dei componenti del Collegio di disciplina

1. Per l'elezione dei componenti del Collegio di disciplina, le candidature possono essere presentate non oltre il 15° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noti gli elenchi dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati, per ciascuno dei collegi, saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 38 bis - Procedura elettorale

1. Per l'indizione delle elezioni, la nomina e composizione della Commissione elettorale, l'elenco degli elettori, la convocazione, i seggi elettorali, le operazioni di voto e di scrutinio si applicano, in quanto compatibili, i corrispondenti articoli previsti dal Titolo III, capo A, per le *"Elezioni dei rappresentanti in Senato accademico dei direttori di dipartimento, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo"*.

Articolo 39 bis – Individuazione degli eletti

1. Per ciascun collegio elettorale, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale.
2. Risulteranno eletti, quali componenti effettivi di ciascuna sezione, i tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti, quali componenti supplenti di ciascuna sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto.
3. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione.

Articolo 40 bis – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, vengono indette elezioni suppletive e fissate le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo V – Elezione degli organi del Dipartimento

Capo A – Elezione del direttore del Dipartimento

Articolo 43 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari, e comunque dalla terza votazione, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati a tempo pieno che afferiscono al dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 44 – Operazioni di voto

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal decano dei professori ordinari del Dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'orario e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il decano predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato del direttore in carica.
3. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, gli interessati presentano al decano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi. Successivamente alla seconda votazione, altri interessati, compresi i professori associati, possono presentare al decano la propria candidatura, almeno cinque giorni prima della data fissata per la terza votazione. Tra la seconda e la terza votazione dovranno intercorrere almeno 7 giorni lavorativi.
4. È, altresì, compito del decano:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti al Dipartimento, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Nel caso in cui il decano o i componenti risultino candidati, gli stessi sono sostituiti.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 45 – Individuazione dell'eletto

1. Il direttore del dipartimento è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di candidato unico, alla quarta votazione il direttore del dipartimento è eletto a maggioranza dei votanti.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, il quale provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. L'eletto entra in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 46 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, indice le elezioni del direttore di dipartimento e fissa la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro **30-45** giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo B – Elezione dei componenti della Giunta di dipartimento

Articolo 47 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori **a tempo indeterminato** che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni, con esclusione del direttore del dipartimento, componente di diritto.

Articolo 48 – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei componenti della Giunta di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima

della data delle elezioni.

4. È compito del direttore del dipartimento:

a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;

b) nominare, tra i docenti afferenti al dipartimento, la commissione elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Il direttore indica il presidente della commissione elettorale.

5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 49 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei componenti della Giunta di dipartimento, sulla base dei voti espressi, saranno formate tre graduatorie finali, una per i professori ordinari, una per i professori associati, una per i ricercatori. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti di ciascuna delle predette graduatorie.

2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.

3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 50 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo B bis – Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno ai Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale

Articolo 50 bis – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca che fanno capo a ciascun Dipartimento o struttura didattica speciale, alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca che fanno capo a ciascun Dipartimento o struttura didattica speciale, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 50 ter – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca in seno ai Consigli dei dipartimenti e di struttura didattica speciale sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.

2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.

3. Il rettore fissa le date delle votazioni in concomitanza con le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento

Articolo 50 quater – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:

a) un docente, che la presiede;

b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;

c) uno studente, designato dai rappresentati in seno al Senato accademico.

2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 50 quinques – Presentazione delle liste e delle candidature

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (Presentazione liste)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.

2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.

3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
4. Le liste dei candidati degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico devono essere corredate dalle firme di almeno 15 studenti aventi diritto al voto.
5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
6. Ogni studente può presentare una sola lista.
7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato, il dipartimento di appartenenza e il numero di matricola universitaria.
8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire
10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA (Presentazione candidature)

14. Per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
15. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 50 *sexies* – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 50 *septies* – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 50 *octies* – Operazioni di voto e di scrutinio

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
3. Il voto di lista deve essere espresso dall'elettore in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
4. L'elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.
5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.
6. Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del candidato prescelto.
7. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
9. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA

10. Per le operazioni di voto verrà predisposta una scheda elettorale riportante i nominativi dei candidati di cui al precedente art. 50 *quiques*, comma 15. L'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

11. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
12. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 50 *novies* - Attribuzione dei seggi e individuazione degli eletti

1. In base a quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, dello Statuto di Ateneo, nella determinazione complessiva del numero dei rappresentanti da eleggere, pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di dipartimento, alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore.
Due rappresentanti verranno eletti tra gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che hanno presentato la candidatura.
2. Nei dipartimenti a cui non afferiscono corsi di dottorato di ricerca, la rappresentanza verrà attribuita alla componente degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
3. Nei Dipartimenti in cui gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca siano in numero pari o inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere non si procede ad elezioni, in quanto la rappresentanza verrà attribuita di diritto.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

5. Ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste la Commissione elettorale:
 - a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;
 - b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per i seggi da attribuire ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;
 - c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.
6. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA

8. Risulteranno eletti i candidati che si saranno collocati ai primi due posti della graduatoria finale.
9. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 50 *decies* – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di dipartimento e nelle strutture didattiche speciali che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo allo stesso dipartimento o struttura didattica speciale, entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 50 *undecies* – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.
2. In caso di esaurimento della graduatoria si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B *ter* – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di dipartimento

Articolo 50 *duodecies* – Elettorato attivo e passivo

1. Ha diritto all'elettorato attivo tutto il personale tecnico- amministrativo in servizio presso ciascun dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Ha diritto all'elettorato passivo tutto il personale tecnico-amministrativo, in servizio presso ciascun dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 50 *terdecies* – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno ai Consigli dei dipartimenti sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predisponde le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) organizzare la Commissione elettorale, designando un docente che la preside e due componenti della stessa tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.

5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 50 *quaterdecies* – Individuazione degli eletti

1. Sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulterà eletto un numero di rappresentanti pari ad un quinto del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, alla data di indizione delle elezioni, con l'arrotondamento all'unità superiore e secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
2. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il presidente della commissione proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 50 *quindecies* – Anticipata cessazione della carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo C – Elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale

Articolo 51 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i docenti a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 52 – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) nominare, tra i docenti afferenti al dipartimento, la commissione elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Il direttore indica il presidente della commissione elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 53 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulteranno eletti sei docenti secondo l'ordine di collocazione nella predetta graduatoria.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 54 – Anticipata cessazione della carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione della carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo D – Elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale

Articolo 55 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 56 – Operazioni di voto

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso, a cura del direttore del dipartimento, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, all'albo telematico dell'Ateneo.
4. Gli aventi diritto all'elettorato passivo che siano esclusi dall'elenco possono chiedere di esservi inseriti, esibendo al direttore del dipartimento una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall'Area della didattica.
5. È compito del direttore del dipartimento convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, entrambe almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
6. Ciascuna delle predette assemblee sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
7. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
8. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti degli studenti ed il rappresentante dei dottorandi di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi cinque posti della graduatoria; per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della graduatoria.
9. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
10. Il presidente di ciascuna assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l'esito della votazione al direttore del dipartimento, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
11. È compito del direttore del dipartimento decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore del dipartimento decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
12. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 57 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo al medesimo Dipartimento entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 58 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Titolo VI – Elezione degli organi della Scuola denominata “Facoltà di Medicina”

Capo A – Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della Facoltà Scuola di Medicina

Articolo 59 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di studio di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca di area medica, facenti capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà**

Scuola di Medicina, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 60 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Articolo 61 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
 - a) un docente, che la presiede;
 - b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
 - c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 62 – Presentazione delle candidature

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore esprerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 63 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 64 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 65 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli studenti eletti.
3. Risulterà eletto un numero di candidati pari al 15% dei componenti del Coordinamento alla data di indizione delle elezioni, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 66 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale, facente capo ai

Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina, entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 67 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale, a condizione che lo stesso abbia ottenuto almeno un voto.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B – Elezione dei rappresentanti, nel Coordinamento della **Facoltà Scuola di Medicina, dei coordinatori dei dottorati di ricerca, dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, dei componenti delle Giunte di dipartimento, dei direttori delle scuole di specializzazione, dei direttori dei Dipartimenti assistenziali**

Articolo 68 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione del rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, tutti i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, tutti i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni, ad eccezione dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in quanto membri di diritto del Coordinamento.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, tutti i componenti delle Giunte dei dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, tutti i direttori delle Scuole di specializzazione che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
5. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'elezione dei rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria nel Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina, tutti i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria, alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 69 – Operazioni di voto

1. Le elezioni del rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca e dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, dei componenti delle Giunte di dipartimento, dei direttori delle Scuole di specializzazione, dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria, sono indette, su invito del rettore, dai rispettivi decani, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Ciascun decano predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito di ciascuno dei decani convocare, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto di propria competenza.
4. Ciascuna delle predette assemblee è presieduta dal rispettivo decano, il quale designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. Le predette assemblee eleggono rispettivamente il rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca, i rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, i rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento, i rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, i rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria.
- La votazione si svolgerà a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali; per l'elezione del rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi tre posti della predetta graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei componenti delle Giunte di dipartimento, risulteranno eletti quattro docenti secondo l'ordine di collocazione nella predetta graduatoria, ma con priorità per i ricercatori universitari che abbiano ottenuto voti; per l'elezione dei rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi tre posti della predetta graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi quattro posti della predetta graduatoria.
7. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente di ciascuna assemblea proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 70 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di

riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il decano, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione della carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo C – Elezione del presidente del Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina

Articolo 71 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari a tempo pieno **che fanno parte del Coordinamento della Facoltà afferenti ai dipartimenti raggruppati nella Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni”.

Articolo 72 – Operazioni di voto

1. Le elezioni del presidente del Coordinamento della **Facoltà Scuola** di Medicina **avvengono sono indette**, su invito del rettore, **nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica**, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Coordinamento, **con atto contenente l'indicazione della data, dell'orario e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto**.

2. Il decano predisponde le operazioni di voto in modo che il presidente venga eletto entro 30 giorni dalla data di indizione delle elezioni. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

3. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, gli interessati presentano al decano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi. Successivamente alla seconda votazione, altri interessati, possono presentare al decano la propria candidatura, almeno cinque giorni prima della data fissata per la terza votazione. Tra la seconda e la terza votazione dovranno intercorrere almeno 7 giorni lavorativi. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.

4. È, altresì, compito del decano:

a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;

b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Scuola, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Nel caso in cui il decano o i componenti risultino candidati, gli stessi sono sostituiti. Il Coordinamento elegge il presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.

5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.

6. Il presidente del Coordinamento è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di candidato unico, alla quarta votazione il presidente del Coordinamento è eletto a maggioranza dei votanti.

Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, il quale provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 73 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, **convoca un'apposita seduta del Coordinamento** **indice le elezioni del presidente e fissa la data delle votazioni** in modo che il presidente venga eletto entro **30-45** giorni dalla cessazione della carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo D – Elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina

Articolo 74 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i docenti a tempo indeterminato che afferiscono ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 75 – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina sono indette, su invito del rettore, dal presidente del Coordinamento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il presidente predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del presidente, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del presidente:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) organizzare e presiedere la Commissione elettorale, designando due componenti della stessa tra i docenti afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina, che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 76 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulteranno eletti dodici docenti secondo l'ordine di collocazione nella predetta graduatoria.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il presidente proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 77 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il presidente, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Capo E – Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola di Medicina**

Articolo 78 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che fanno capo ai dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina tutti i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 79 – Operazioni di voto

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca sono indette, su invito del rettore, dal presidente del Coordinamento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il presidente del Coordinamento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito del presidente del Coordinamento convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca, entrambe almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
4. Ciascuna delle predette assemblee sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.

6. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti dei dottorandi di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi dieci posti della graduatoria; per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della graduatoria.
7. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente di ciascuna assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l'esito della votazione al presidente del Coordinamento, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito del presidente del Coordinamento decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il presidente del Coordinamento decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 80 – Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica della **Facoltà Scuola** di Medicina che conseguano la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo ai Dipartimenti raggruppati nella **Facoltà Scuola** di Medicina entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 81 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Titolo VII – Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio e del presidente del Consiglio di corso di studio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto

Capo A – Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio con un numero di studenti superiore a cinquecento

Articolo 82 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 83 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con più di cinquecento studenti sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Articolo 84 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
 - a) un docente, che la presiede;
 - b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
 - c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 85 – Liste dei candidati

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale.
2. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla.
3. Non è ammessa la lista recante denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno 15 studenti aventi diritto al voto per i corsi di studio con un numero di studenti iscritti inferiore o uguale a 1500, di almeno 20 studenti aventi diritto al voto per i corsi di studio con un numero di studenti iscritti superiore a 1500.

5. Le liste devono, altresì, essere corredate dalle firme autenticate dei candidati per accettazione e dall'indicazione di almeno un presentatore, avente diritto al voto, in qualità di responsabile, con firma autenticata di accettazione da parte dello stesso.
6. Ogni studente può presentare una sola lista.
7. Le liste dei candidati e le firme dei sottoscrittori devono chiaramente indicare il nome e il cognome dello studente, il corso da questi frequentato e il numero di matricola universitaria.
8. Sono nulle le candidature e le sottoscrizioni che risultino incomplete dei predetti dati.
9. Ogni lista deve comprendere un numero di candidature non superiore al numero dei seggi da attribuire, pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
10. Le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
11. L'Ufficio elettorale assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
12. Le liste e le relative candidature, riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale, saranno rese note, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
13. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da proporsi entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al responsabile di lista. La Commissione si pronuncia nelle 24 ore successive.

Articolo 86 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'eletto viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 87 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.
2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 88 – Operazioni di voto e di scrutinio

1. Alle operazioni di voto possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale dal responsabile della relativa lista, almeno quattro giorni prima dell'inizio delle votazioni; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista contraddistinta dalla medesima numerazione, non più di uno per seggio.
2. La scheda elettorale è predisposta con l'indicazione, in apposite caselle, delle denominazioni che servono ad individuare le varie liste, secondo l'ordine progressivo loro assegnato.
3. Il voto di lista deve essere espresso dall'eletto in modo non equivoco, con l'apposizione di un segno nello spazio apposito.
4. L'eletto può esprimere una sola preferenza nell'ambito della lista votata, scrivendo il nominativo del relativo candidato nello spazio apposito.
5. Se l'eletto non abbia indicato alcun contrassegno sulla lista prescelta, ma abbia scritto un nominativo appartenente ad una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto.
6. Nei casi di omomimia sarà cura dell'eletto indicare la data di nascita del candidato prescelto.
7. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
8. In caso di contestazione di un voto, il presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio o il rappresentante di lista che ha sollevato la contestazione formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale decide in merito.
9. Il presidente di ciascun seggio rimesta alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione degli eletti.

Articolo 89 – Attribuzione dei seggi

1. L'attribuzione alle varie liste dei seggi per i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore, avviene su base proporzionale.

A tale scopo, la Commissione elettorale:

- a) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi di lista riportati nei singoli seggi elettorali;
- b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste e divide tale totale per i seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale;
- c) assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

nel caso in cui non venissero assegnati tutti i seggi, i seggi residui verranno assegnati alle liste che hanno riportato resti maggiori. In caso di parità dei resti, l'attribuzione del seggio viene effettuata per sorteggio.

3. All'interno di ciascuna lista i seggi conseguiti vengono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 90 – Anticipata cessazione della carica

1. In caso di anticipata cessazione della carica, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine di preferenza.
2. In caso di esaurimento della graduatoria si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B – Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento

Articolo 91 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascun Consiglio di corso di studio tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al rispettivo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 92 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento sono indette dal rettore con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione contiene l'indicazione della data e dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali per le operazioni di voto. Con successivo provvedimento saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.
3. Il rettore fissa le date delle votazioni nel periodo compreso tra il centonovantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Articolo 93 – Commissione elettorale

1. Il rettore nomina una Commissione elettorale composta da:
 - a) un docente, che la presiede;
 - b) un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche le funzioni di segretario;
 - c) uno studente, designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico.
2. È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovraintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 94 – Presentazione delle candidature

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio con un numero di studenti non superiore a cinquecento, le candidature possono essere presentate non oltre il 25° giorno precedente la data fissata per le elezioni.
2. L'Ufficio elettorale provvederà a rendere noto l'elenco dei candidati, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati di cui al precedente comma 2 saranno riportati nelle relative schede elettorali; l'elettore espramerà la propria preferenza contrassegnando il riquadro corrispondente al candidato prescelto.

Articolo 95 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo di tutti gli elettori, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso almeno 30 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.
2. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi possono esercitare il proprio diritto di voto sulla base di una dichiarazione scritta dell'Ufficio elettorale, riportata nel verbale delle operazioni di voto.
3. L'elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all'elenco dei votanti.

Articolo 96 – Seggi elettorali

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio saranno costituiti uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da:
 - a) due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, designati dal rettore, che assumono le funzioni di presidente e di segretario;
 - b) tre scrutatori estratti a sorte fra gli studenti che hanno presentato istanza all'Ufficio elettorale non oltre 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati con atto del rettore.

2. Gli scrutatori devono essere in possesso dell'elettorato attivo.
3. L'estrazione dei nominativi degli scrutatori è effettuata dall'Ufficio elettorale in seduta pubblica, almeno una settimana prima delle elezioni; essa riguarda la scelta di tre scrutatori effettivi e di due supplenti per ciascun seggio.
4. In caso di temporanea assenza del presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal segretario.
5. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il segretario.

Articolo 97 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.
2. Il presidente di ciascun seggio rimette alla Commissione elettorale tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, ivi compresi i risultati della votazione, per la compilazione della graduatoria finale e per la proclamazione dello studente eletto.
3. Risulterà eletto un numero di candidati pari al 15% dei componenti di ciascun Consiglio di Corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
4. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.
5. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 98 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale, a condizione che lo stesso abbia ottenuto un voto.
2. In caso di esaurimento della graduatoria si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo C – Elezione del presidente del Consiglio di corso di studio

Articolo 99 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a-tempo pieno che fanno parte del Consiglio di corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 100 – Operazioni di voto

1. L'elezione del presidente del Consiglio di corso di studio avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio di corso di studio.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio di corso di studio elegge il presidente, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 101 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio di corso di studio in modo che il presidente venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo VIII – Elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione e del direttore della Scuola di specializzazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto

Capo A – Elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione

Articolo 102 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione, tutti gli specializzandi regolarmente iscritti alla rispettiva Scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 103 – Operazioni di voto

1. L'elezione dei rappresentanti degli specializzandi sono indette, su invito del rettore, dal direttore della Scuola di specializzazione, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore predisponde le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. È compito del direttore convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aenti diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.
4. L'assemblea sarà presieduta dallo specializzando più anziano per anno di iscrizione alla Scuola e, a parità di anno di iscrizione, dallo specializzando con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.
6. La predetta assemblea elegge i rappresentanti degli specializzandi, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulterà eletto un numero di rappresentanti pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
7. A parità di voti risulterà eletto lo specializzando più anziano per anno di iscrizione alla Scuola; in caso di ulteriore parità, lo specializzando con maggiore anzianità anagrafica.
8. Il presidente dell'assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l'esito della votazione al direttore, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
9. È compito del direttore decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; il direttore decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.
10. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 104 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Capo B – Elezione del direttore della Scuola di specializzazione

Articolo 105 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 106 – Operazioni di voto

1. L'elezione del direttore della Scuola di specializzazione avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio della scuola di specializzazione.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio della scuola di specializzazione elegge il direttore, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 107 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio della scuola di specializzazione in modo che il direttore venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo IX – Elezione del coordinatore del dottorato di ricerca

Articolo 108

1. L'individuazione del coordinatore del dottorato di ricerca è disciplinata dal regolamento per gli studi di dottorato di ricerca.

Articolo 109 – Operazioni di voto (*abrogato*)**Articolo 110 – Anticipata cessazione dalla carica (*abrogato*)****Titolo X – Elezione del direttore del Centro di ricerca****Articolo 111 – Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio del centro alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio del centro alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 112 – Operazioni di voto

1. L'elezione del direttore del Centro di ricerca avviene, su invito del rettore, nella prima seduta utile appositamente convocata, almeno cinque giorni prima della stessa, anche attraverso posta elettronica, dal decano dei professori ordinari che fanno parte del Consiglio del centro.
2. La seduta è presieduta dal decano, il quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.
4. Il Consiglio del centro elegge il direttore, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
5. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
6. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
7. È compito dei componenti del seggio elettorale decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; i componenti del seggio elettorale decidono in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 113 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del rettore, convoca un'apposita seduta del Consiglio del centro in modo che il direttore venga eletto entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo XI – Norme comuni**Articolo 114 – Schede elettorali**

1. Le schede elettorali, distinte per ciascuna categoria di elettori, devono recare il timbro dell'Università e la firma del presidente o del segretario del seggio elettorale da apporre prima dell'inizio delle votazioni.
2. Sono nulle le schede elettorali:
 - a) che non siano quelle consegnate all'elettore dal componente del seggio o che non risultino bollate e firmate dal presidente o dal segretario;
 - b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) che, nelle elezioni studentesche, esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di individuare la lista prescelta.

Articolo 115 – Svolgimento delle votazioni e operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgono in un unico giorno, ad eccezione di quelle studentesche che si svolgono, di norma, in due giorni. Per queste ultime elezioni, le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno successivo.
2. All'orario di chiusura, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.
3. I componenti del seggio elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, assicurano il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e la custodia dei materiali di voto fino al completamento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 116 – Elezioni studentesche

1. Tutte le elezioni delle componenti studentesche devono svolgersi durante il periodo delle attività didattiche.
2. In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni studentesche prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere rinviati. Sono, altresì, sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, lettera b), dello Statuto di Ateneo, nel caso in cui, alla data di indizione delle elezioni, il numero dei dipartimenti risulti uguale o inferiore a 18, non si procede alle elezioni dei rappresentanti dei direttori di dipartimento.

Articolo 117 – Modalità di voto

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. È possibile esprimere una sola preferenza.
3. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Per le elezioni studentesche, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.
- 5. Le elezioni previste dal presente regolamento possono essere svolte anche con procedure telematiche che garantiscano la libertà e la segretezza del voto, nonché la pubblicità dello scrutinio.**

Articolo 118 – Operazioni di voto

1. Il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, i componenti del seggio si riuniscono per ricevere il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).
2. È compito del presidente del seggio controllare la presenza nel seggio elettorale delle cabine e di tutto quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
3. Al seggio non possono accedere più di tre elettori contemporaneamente. Coloro che hanno votato devono lasciare il seggio subito dopo la votazione.
4. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, mediante:
 - a) la consegna da parte dell'elettore di un documento valido di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida) al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
 - d) l'entrata dell'elettore nella apposita cabina e l'indicazione sulla scheda, da parte dello stesso, della propria scelta di voto;
 - e) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al presidente o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nell'apposita urna sigillata;
 - f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma dell'elettore, sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto.
6. Quando l'impedimento non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Articolo 119 – Elettorato e incompatibilità

1. In materia di elettorato, attivo e passivo, e di incompatibilità, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento elettorale, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche indicate nello Statuto. Tale incompatibilità opera al momento dell'assunzione della funzione e determina il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, deve produrre una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

Articolo 120 – Elezioni conseguenti all'anticipata cessazione dalla carica

1. Con riferimento alle cariche di direttore di dipartimento, di presidente di corso di studio, di direttore di scuola di specializzazione e di coordinatore di dottorato di ricerca, nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, l'eletto assume la carica a far data dal decreto di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dall'anno accademico successivo alla votazione.

Articolo 121 – Norma transitoria

- 1. (abrogato)**
2. In prima applicazione, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, ogni altra elezione che si dovesse rendere necessaria per l'attivazione di organi previsti dallo Statuto si terrà secondo un calendario stabilito dal rettore.
- 3. Al fine di procedere all'attivazione della consultazione degli studenti di cui all'art. 12 bis dello Statuto di Ateneo, in deroga all'art. 33 bis del presente regolamento, in prima applicazione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in carica, alla data di indizione delle elezioni, nella rispettiva Commissione paritetica dipartimentale o di struttura didattica speciale.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

SEDE DECENTRATA DI RAGUSA **STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI RAGUSA LINGUE E LETTERATURE** **STRANIERE**

Ordinamento

Art. 1 **Oggetto**

Il presente ordinamento, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere — sede decentrata di Ragusa dell'Università degli Studi di Catania, di qui in avanti "Struttura".

Art. 2 **Funzioni**

1. La Struttura esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative di cui ai corsi di studio decentrati presso la sede di Ragusa, ~~tra cui quelli di cui all'accordo con transazione, stipulato in data 2 febbraio 2013, tra l'Università degli Studi di Catania, la Provincia regionale di Ragusa, il Comune di Ragusa ed il Consorzio universitario della Provincia di Ragusa~~, nonché le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle suindicate attività didattiche.
2. ~~Il dipartimento di riferimento della Struttura è il dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli Studi di Catania.~~

Art. 3 **Organi della Struttura**

Sono organi della Struttura: **il Presidente e il Consiglio, il presidente e la Giunta.**

Art. 4 **Il Presidente**

1. Il Presidente è il responsabile della Struttura. Il Presidente è ~~eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al direttore di dipartimento delegato dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania tra i professori di prima e seconda fascia dello stesso Ateneo, sempre che abbia un insegnamento nei Corsi di studio presso la sede della Struttura.~~
2. Il Presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del rettore.

Art. 5 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca convenzionata e organizzative che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio;
- d) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo gli attribuiscono al direttore di dipartimento;
- e) **coordina le proprie azioni con i direttori di Dipartimento di afferenza dei Corsi di studio presso la sede della struttura, ai quali fa costante riferimento.**

Art. 6 4 Il Consiglio

1. Il Consiglio della Struttura è composto **dal Presidente della Struttura, dai Presidenti dei corsi di laurea, dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, dai Direttori delle scuole di specializzazione, attivati o con curriculum presso la struttura di Ragusa, nonché da tutti i professori ed i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, confermati e non, afferenti ai dipartimenti di Ateneo e incardinati quattro rappresentanti dei docenti per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico attivato o con un curriculum presso la struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere, con sede a di Ragusa, da due rappresentanti dei docenti per ogni corso di laurea attivato o con un curriculum presso la sede di Ragusa e da un rappresentante dei docenti, per ogni corso di laurea magistrale attivato o con un curriculum presso la sede di Ragusa, da due rappresentanti dei docenti per ogni corso di dottorato di ricerca attivato o con curriculum presso la sede di Ragusa e da uno a quattro rappresentanti dei docenti, per ogni corso di scuola di specializzazione attivato o con curriculum presso la sede di Ragusa, in base al numero di anni dello stesso (da 2 a 5 anni).**

I superiori docenti sono designati dal Consiglio del corso di studio di appartenenza.

I professori e i ricercatori t.d. incardinati nelle sedi di Catania e di Ragusa, fermo restando ogni possibilità di reciproca collaborazione, prestano servizio primariamente nelle rispettive sedi, concorrendo così al soddisfacimento dei requisiti minimi per l'accreditamento dei corsi ed alla copertura dei relativi insegnamenti in modo prioritario presso la sede di appartenenza. In caso non avessero adeguato carico didattico presso la sede di appartenenza, i docenti devono integrare la loro attività didattica presso l'altra sede, dietro compensazione forfettaria delle spese eventualmente determinate dall'Ateneo ed in ogni caso a carico della struttura beneficiaria.

I docenti incardinati nella Struttura, non afferenti al dipartimento di riferimento, non possono usufruire della quota assegnata alla Struttura per le proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale.

2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, ~~di cui un dottorando di ricerca se presente~~, nella misura **di 1 studente per ogni corso di studi triennale, magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa Ragusa e 2 studenti per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore**, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato alla Struttura. Nel calcolo del numero dei rappresentanti ~~degli studenti e del personale tecnico-amministrativo~~, si procede per arrotondamento all'unità superiore. Le

~~rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui al successivo art. 5 lettere a) e c).~~

3. L'elezione degli studenti e del personale tecnico amministrativo avviene nel rispetto delle modalità indicate rispettivamente in seno al Titolo V, capo B bis e in seno al B ter del Regolamento elettorale di Ateneo.

4. La componente elettiva del Consiglio dura in carica 4 anni, con esclusione della rappresentanza studentesca per la quale si applica il Regolamento d'Ateneo.

Art. 7 § Attribuzioni del Consiglio della Struttura

1. In ragione della specificità delle funzioni della Struttura didattica speciale, al Consiglio spetta:

- a) ~~esprimere al dipartimento di riferimento, coerentemente con gli indirizzi dettati dal Consiglio di amministrazione, le esigenze della Struttura in tema di fabbisogno dei professori e ricercatori;~~
- b) ~~proporre, per l'approvazione del dipartimento di riferimento previo parere della Commissione didattica, l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione e di master; le modifiche ad ordinamenti didattici e a regolamenti didattici dei corsi di studio aventi sede a Ragusa; la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi, relativi alla sede decentrata di Ragusa;~~
- c) ~~nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, cui hanno primariamente diritto i docenti incardinati nella Struttura, e la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori incardinati presso la Struttura, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio;~~
- d) organizzare e coordinare **la logistica dell'attività didattica** di competenza della Struttura, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
- e) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione ~~ed in considerazione dell'accordo con transazione di cui all'art. 2;~~
- f) proporre **al Direttore generale o al dipartimento interessato** la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
- g) disciplinare l'uso delle infrastrutture nella sede di Ragusa al fine di garantire a tutti i componenti della Struttura la libertà di insegnamento e di ricerca;
- h) ~~determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerca applicata e di consulenze per enti pubblici o privati;~~
- i) **proporre al Rettore o al dipartimento interessato** deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca applicata **presso la sede** che siano di specifico interesse della Struttura, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;
- j) **garantire la funzionalità e fruibilità dei laboratori per fini didattici e di ricerca;**
- k) ~~dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Struttura per le sue attività di cui all'art. 2;~~
- l) disciplinare l'uso dei locali attribuiti alla Struttura, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;
- m) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato alla Struttura;

- n) cooperare alla gestione delle attività didattiche che vengono svolte dai corsi di studio attivati a Ragusa e formulare proposte per la gestione dei servizi comuni;
- o) organizzare attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti dei corsi di laurea di Ragusa;
- p) prestare particolare attenzione alla promozione dell'internazionalizzazione, d'intesa con i direttori dei dipartimenti interessati;
- q) avanzare proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature presso la sede di Ragusa;
- r) gestire le aule e le infrastrutture funzionali alla didattica e collaborare all'organizzazione dei corsi di studio presso la Struttura;
- s) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture didattiche speciali;
- t) proporre agli organi competenti dell'Ateneo al Consiglio del dipartimento di riferimento le eventuali modifiche all'ordinamento della Struttura;
- u) proporre al dipartimento di riferimento l'attivazione di assegni di ricerca e di borse di ricerca a carico dei fondi della Struttura.

2. Il Consiglio può delegare alla Giunta le proprie funzioni, ad eccezione delle funzioni di cui alle lettere: a - c - h - i - j - k - l - m - o del precedente comma.

Art. 8 **Funzionamento degli organi collegiali della Struttura**

Per ciò che concerne il funzionamento degli organi collegiali della Struttura, il presente ordinamento rimanda alle norme del Regolamento di Ateneo. **I verbali degli organi collegiali verranno trasmessi ai dipartimenti interessati e agli uffici competenti.**

Art. 7 **Il presidente**

- 1. Il presidente è il responsabile della Struttura. Il presidente è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al direttore di dipartimento.
- 2. Il presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del rettore.

Art. 8 **Attribuzioni del presidente**

Il presidente:

- f) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- g) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca convenzionata e organizzative che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- h) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio;
- i) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono al direttore di dipartimento.

Art. 9 **Giunta**

1. La Giunta è formata da tre docenti incardinati nella Struttura e, in particolare, da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore; oltre che dal presidente.
2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate in seno al capo B (art. 47-50) del Regolamento elettorale di Ateneo, relativo all'elezione dei componenti della Giunta dipartimentale.
3. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 9 10
Segretario del Consiglio

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Struttura sono svolte dal docente indicato di volta in volta dal presidente tra i componenti del medesimo Consiglio.

Art. 11
La Commissione didattica

1. La Commissione didattica è composta da:
 - a) tre docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio della Struttura;
 - b) tre rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Struttura, tra tutti gli studenti regolarmente iscritti a tali corsi, alla data di indizione delle elezioni.
2. Le modalità di elezione dei tre docenti e dei tre rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica sono rispettivamente quelle stabilite dal capo C (artt. 51-54) e dal capo D (artt. 55-58) del titolo V del regolamento elettorale di Ateneo relativamente all'elezione dei rappresentanti dei docenti e all'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale.
3. I docenti componenti della Commissione didattica durano in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica durano in carica due anni. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.
4. L'istituzione della Commissione didattica avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
5. La Commissione didattica svolge compiti consultivi nelle materie di competenza della Commissione paritetica dipartimentale del dipartimento di riferimento, formulando pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Struttura.
6. La Commissione didattica è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.

Art. 10 12
Gestione amministrativo contabile della Struttura

1. Per il proprio funzionamento, la Struttura disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione, dei contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici o privati, di fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti inerenti le tematiche iniziative presso la sede della Struttura e di ogni altra entrata acquisita dalla Struttura.
2. La Struttura, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello Statuto, ha autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dai Regolamenti di Ateneo e da appositi manuali, nel rispetto dell'accordo con transazione di cui all'art. 2.

3. Il presidente della Struttura è dotato di poteri gestionali ed organizzativi per perseguire gli obiettivi preposti; pertanto, dispone in modo esclusivo dei poteri autorizzativi e decisionali della spesa.

4. Il presidente della Struttura si avvale di propri uffici per attuare le specifiche attività e adotta quanto necessario per il funzionamento della Struttura con la collaborazione dei funzionari responsabili assegnati alla Struttura; gli uffici amministrativi e contabili adottano gli atti consequenziali.

**Art. 11 13
Personale**

Alla Struttura è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale, sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della Struttura stessa.

**Art. 12 14
Modifiche dell'ordinamento**

Ogni eventuale modifica del presente ordinamento deve essere approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, **anche** su proposta del Consiglio della Struttura ~~e del Consiglio del dipartimento di riferimento~~.

**Art. 13 15
Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.



SEDE DECENTRATA DI SIRACUSA

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI ARCHITETTURA SIRACUSA IN ARCHITETTURA E PATRIMONIO CULTURALE

Ordinamento

Art. 1 Oggetto

Il presente ordinamento, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della struttura didattica speciale di ~~Architettura~~ ~~sede decentrata di Siracusa in Architettura e Patrimonio Culturale~~ dell'Università degli Studi di Catania, di qui in avanti "Struttura".

Art. 2 Funzioni

1. La Struttura esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative di cui ai corsi di studio presso la sede di Siracusa, ~~tra cui quelli di cui all'accordo con transazione, stipulato in data 30 ottobre 2012, tra l'Università degli Studi di Catania e la Provincia Regionale di Siracusa~~, nonché le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle suindicate attività didattiche.
2. ~~Il dipartimento di riferimento della Struttura è il dipartimento di Ingegneria civile e architettura (DICAR) dell'Università degli Studi di Catania.~~

Art. 3 Organi della Struttura

Sono organi della Struttura: **il Presidente** e il Consiglio, ~~il presidente~~ e la Giunta.

Art. 4 Il Presidente

1. Il ~~Presidente~~ è il responsabile della Struttura. Il ~~Presidente~~ è eletto ~~di norma~~ tra i professori ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al direttore di dipartimento, ~~delegato dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania~~ tra i professori di prima e seconda fascia dello stesso Ateneo, sempre che abbia un insegnamento nei Corsi di studio presso la sede della Struttura.

2. Il Presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del rettore.

Art. 5 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) ~~convoca e presiede la Giunta;~~
- a) convoca e presiede il Consiglio, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio;
- d) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo **gli** attribuiscono al **direttore di dipartimento**;
- e) **coordina le proprie azioni con i direttori di Dipartimento di afferenza dei Corsi di studio presso la sede della struttura, ai quali fa costante riferimento.**

Art. 6 4 Il Consiglio

1. Il Consiglio della Struttura è composto **dal Presidente della Struttura, dai Presidenti dei corsi di laurea, dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, dai Direttori delle scuole di specializzazione, attivati o con curriculum presso la struttura di Siracusa, nonché da tutti i professori ed i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, confermati e non, afferenti ai dipartimenti di Ateneo, e incardinati quattro rappresentanti dei docenti per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico attivato o con un curriculum presso la struttura didattica speciale di Architettura, con sede di Siracusa, da due rappresentanti dei docenti per ogni corso di laurea attivato o con un curriculum presso la sede di Siracusa e da un rappresentante dei docenti, per ogni corso di laurea magistrale attivato o con un curriculum presso la sede di Siracusa, da due rappresentanti dei docenti per ogni corso di dottorato di ricerca attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa e da uno a quattro rappresentanti dei docenti, per ogni corso di scuola di specializzazione attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa, in base al numero di anni dello stesso (da 2 a 5 anni).**

I superiori docenti sono designati dal Consiglio del corso di studio di appartenenza.

I professori e i ricercatori incardinati nelle sedi di Catania e di Siracusa, ferma restando ogni possibilità di reciproca collaborazione, prestano servizio primariamente nelle rispettive sedi, concorrendo così al soddisfacimento dei requisiti minimi per l'accreditamento dei corsi ed alla copertura dei relativi insegnamenti in modo prioritario presso la sede di appartenenza. In caso non avessero adeguato carico didattico presso la sede di appartenenza, i docenti devono integrare la loro attività didattica presso l'altra sede, dietro compensazione delle spese eventualmente determinate dall'Ateneo ed in ogni caso a carico della struttura beneficiaria.

~~I docenti incardinati nella Struttura, non afferenti al dipartimento di riferimento, non possono usufruire della quota assegnata alla Struttura per le proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale.~~

2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, ~~di cui un dottorando di ricerca se presente, nella misura di 1 studente per ogni corso di studi triennale, magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa e 2 studenti per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore;~~ e i rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato alla Struttura. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all'unità superiore. ~~Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui al successivo art. 5 lettere a) e e).~~

3. L'elezione degli studenti e del personale tecnico amministrativo avviene nel rispetto delle modalità indicate rispettivamente in seno al **Titolo V**, capo B bis e ~~in seno al~~ B ter del Regolamento elettorale di Ateneo.

4. **La componente elettiva del Consiglio dura in carica 4 anni, con esclusione della rappresentanza studentesca per la quale si applica il Regolamento d'Ateneo.**

Art. 75 Attribuzioni del Consiglio della Struttura

1. In ragione della specificità delle funzioni della Struttura didattica speciale, al Consiglio spetta:
 - a) ~~esprimere al dipartimento di riferimento, coerentemente con gli indirizzi dettati dal Consiglio di amministrazione, le esigenze della Struttura in tema di fabbisogno dei professori e ricercatori;~~
 - b) ~~proporre, per l'approvazione del dipartimento di riferimento previo parere della Commissione paritetica per la didattica, l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione e di master; le modifiche ad ordinamenti didattici e a regolamenti didattici dei corsi di studio aventi sede a Siracusa; la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi, relativi alla sede decentrata di Siracusa;~~
 - c) ~~nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, cui hanno primariamente diritto i docenti incardinati presso la Struttura; l'equa ripartizione del carico didattico nonché l'equa distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori incardinati presso la Struttura, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio;~~
 - d) organizzare e coordinare **la logistica dell'attività didattica** di competenza della Struttura, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
 - e) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione ~~e in considerazione dell'accordo con transazione di cui all'art. 2;~~
 - f) proporre **al Direttore generale o al dipartimento interessato** la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
 - g) disciplinare l'uso delle infrastrutture nella sede di Siracusa al fine di garantire a tutti i componenti della Struttura la libertà di insegnamento e di ricerca;
 - h) ~~determinare i criteri generali per lo svolgimento della ricerca applicata e di consulenze per enti pubblici o soggetti privati;~~
 - i) **proporre al Rettore o al dipartimento interessato** ~~deliberare~~ la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca applicata ~~presso la sede, che siano di specifico interesse della Struttura, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;~~
 - j) **garantire la funzionalità e fruibilità dei laboratori per fini didattici e di ricerca;**
 - k) ~~dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Struttura per le attività di cui all'art. 2;~~

- l) disciplinare l'uso dei locali attribuiti alla Struttura, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;
- m) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato alla Struttura;
- n) cooperare alla gestione delle attività didattiche che vengono svolte dai corsi di studio attivati a Siracusa e formulare proposte per la gestione dei servizi comuni;**
- o) organizzare attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti dei corsi di laurea di Siracusa;**
- p) prestare particolare attenzione alla promozione dell'internazionalizzazione, d'intesa con i direttori dei dipartimenti interessati;**
- q) avanzare proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature presso la sede di Siracusa;**
- r) gestire le aule e le infrastrutture funzionali alla didattica e collaborare all'organizzazione dei corsi di studio presso la Struttura;**
- s) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture didattiche speciali;
- t) proporre agli organi competenti dell'Ateneo al Consiglio del dipartimento di riferimento, ai sensi dell'art. 1244, le eventuali modifiche all'ordinamento della Struttura;
- u) proporre al dipartimento di riferimento l'attivazione di assegni di ricerca e di borse di ricerca a carico dei fondi della Struttura.

2. Il Consiglio può delegare alla Giunta le proprie funzioni, ad eccezione delle funzioni di cui alle lettere: a - c - h - i - j - k - l - m - o del precedente comma.

Art. 8 **Funzionamento degli organi collegiali della Struttura**

Per ciò che concerne il funzionamento degli organi collegiali della Struttura, il presente ordinamento rimanda alle norme del Regolamento di Ateneo. **I verbali degli organi collegiali verranno trasmessi ai dipartimenti interessati e agli uffici competenti.**

Art. 7 **Il presidente**

- 1. Il presidente è il responsabile della Struttura. Il presidente è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al direttore di dipartimento.
- 2. Il presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del rettore.

Art. 8 **Attribuzioni del presidente**

Il presidente:

- a) convoca e presiede la Giunta;
- b) convoca e presiede il Consiglio, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- c) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;

- 4) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio, a cui presenta annualmente un rendiconto delle attività svolte;
- 5) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono al direttore di dipartimento.

Art. 9
Giunta

- 1. La Giunta è formata da sei docenti incardinati nella Struttura e, in particolare, da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori; oltre che dal presidente.
- 2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate in seno al capo B (art. 47-50) del Regolamento elettorale di Ateneo, relativo all'elezione dei componenti della Giunta dipartimentale.
- 3. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.
- 4. La Giunta si riunisce, di norma, prima del Consiglio di Struttura ed ogni volta che il Presidente e almeno un terzo dei componenti della Giunta lo ritengano necessario.
- 5. Alle riunioni della Giunta partecipano, senza diritto di voto, il presidente del Corso di laurea.
- 6. La Giunta coadiuva il presidente nel preliminare approfondimento delle questioni da sottoporre al Consiglio, nonché nella esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 10 9
Segretario del Consiglio

- 1. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Struttura sono svolte dal docente indicato di volta in volta dal presidente tra i componenti del medesimo Consiglio.

Art. 11
La Commissione didattica

- 1. La Commissione didattica è composta da:
 - a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio della Struttura;
 - b) sei rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Struttura, tra tutti gli studenti regolarmente iscritti a tali corsi, alla data di indizione delle elezioni.
- 2. Le modalità di elezione dei sei docenti e dei sei rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica sono rispettivamente quelle stabilite dal capo C (artt. 51-54) e dal capo D (artt. 55-58) del titolo V del regolamento elettorale di Ateneo relativamente all'elezione dei rappresentanti dei docenti e all'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale.
- 3. I docenti componenti della Commissione paritetica per la didattica durano in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica durano in carica due anni. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.
- 4. L'istituzione della Commissione didattica avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

- ~~5. La Commissione didattica svolge compiti consultivi nei confronti della Commissione paritetica dipartimentale del dipartimento di riferimento, formulando pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Struttura.~~
- ~~6. La Commissione didattica è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.~~

Art. 10 12
Gestione amministrativo contabile della Struttura

1. Per il proprio funzionamento, la Struttura disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione, dei contributi erogati ~~da strutture universitarie e~~ da enti pubblici o privati, di fondi pubblici e privati per il finanziamento di ~~progetti inerenti le finalità iniziative presso la sede~~ della Struttura e di ogni altra entrata acquisita dalla Struttura.
2. La Struttura, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello Statuto, ha autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dai Regolamenti di Ateneo e da appositi manuali, ~~nel rispetto dell'accordo con transazione di cui all'art. 2.~~
3. Il presidente della Struttura è dotato di poteri gestionali ed organizzativi per perseguire gli obiettivi preposti; pertanto, dispone in modo esclusivo dei poteri autorizzativi e decisionali della spesa.
4. Il presidente della Struttura si avvale di propri uffici per attuare le specifiche attività e adotta quanto necessario per il funzionamento della Struttura con la collaborazione dei funzionari responsabili assegnati alla Struttura; gli uffici amministrativi e contabili adottano gli atti consequenziali.

Art. 11 13
Personale

Alla Struttura è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale, sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della Struttura stessa.

Art. 12 14
Modifiche dell'ordinamento

Ogni eventuale modifica del presente ordinamento deve essere approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, **anche** su proposta del Consiglio della Struttura ~~e del Consiglio del dipartimento di riferimento~~.

Art. 13 15
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.